

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REG DECRETI
Prot: 0000247-15/07/2015-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto ministeriale di approvazione dei regolamenti tecnico/operativo/didattici per il volo da diporto o sportivo per apparecchi privi di motore (vds/vl) e provvisti di motore (vds/vm), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133.

VISTO il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente il riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale ente morale;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 recante il nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, con il quale il dott. arch. Giuseppe Leoni è stato nominato Presidente dell'Aero Club d'Italia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, regolamento recante il Nuovo Statuto Aero Club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, recante modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, disciplina del volo da diporto o sportivo, concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

VISTA la delibera del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia n. 133 del 23 Maggio 2014, con la quale sono state approvate alcune modifiche al Regolamento tecnico/operativo/didattico V.D.S./V.M. e Regolamento tecnico/operativo V.D.S./V.L.;

VISTA la delibera del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia n. 228 del 27 Settembre 2014, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al Regolamento tecnico/operativo V.D.S./V.L.;

VISTA la delibera del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia n. 48 del 20 Febbraio 2015, con la quale è stata approvata una ulteriore modifica al Regolamento tecnico/operativo V.D.S./V.L.;

43

VISTO il parere favorevole all'approvazione dei regolamenti in oggetto espresso dalla Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note n. 844 del 26/2/2015 e n. 2122 del 25/5/2015 e, con quest'ultima, l'attestazione dell'assenza di criticità in ordine al presente provvedimento;

VISTA la valutazione con esito favorevole dei regolamenti in oggetto espressa dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con note n. 12606/PROT del 4/2/2015 e n. 54296/PROT del 20/5/2015,

DECRETA:

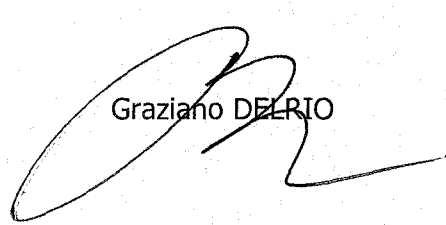
Articolo Unico

1. Sono approvati i seguenti regolamento allegati al presente decreto:
 - "Regolamento tecnico/operativo/didattico AeCI per il volo a diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore",
 - "Regolamento tecnico/operativo per il volo da diporto o sportivo per apparecchi privi di motore (VDS/VL)".

Il presente decreto e relativi allegati saranno pubblicati nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché in quello dell'Aero Club d'Italia. La comunicazione dell'emanazione del presente decreto sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Graziano DELRIO





**REGOLAMENTO TECNICO/OPERATIVO PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO CON
APPARECCHI PRIVI DI MOTORE (VDS / VL)**

Il VDS è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 106 del 25 marzo 1985
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 133
- Dal presente Regolamento emanato dall'Ae.C.I. ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio..... del.....

Edizione 2014

INDICE

CAPITOLO – A

Art.	1	ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	Pag.	5
”	2	ISTITUZIONE DEI CORSI PER RILASCIO ATTESTATI	”	5
”	3	REVOCA DEI CORSI	”	6
”	4	ATTIVITA’ DI VOLO	”	6
”	5	CLASSI ED ABILITAZIONI	”	6
”	6	ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO	”	7
”	7	RILASCIO ATTESTATO PILOTI CON LICENZA	”	7
”	8	SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI	pag.	8
”	9	ATTIVITA’ ADDESTRATIVE VARIE	”	8
”	10	PROVE D'ESAME	”	8
”	11	CONVALIDA DELL'ATTESTATO	”	9
”	12	QUALIFICA D'ISTRUTTORE	”	10
”	13	COMMISSIONI PER QUALIFICA D'ISTRUTTORE	”	11
”	14	NOMINA AD ISTRUTTORE ESAMINATORE	”	12
”	15	ALBO ISTRUTTORI	”	12
”	16	CODICE COMPORTAMENTO	”	12

CAPITOLO - B

Art.	17	REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	pag.	13
”	18	REGOLAMENTO SCUOLA	”	15
”	19	RILASCIO CERTIFICAZIONE SCUOLA	”	15
”	20	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	”	15
”	21	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE	”	15
”	22	VISITE ISPETTIVE	”	15
”	23	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	”	16
”	24	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	”	16
”	25	COMUNICAZIONE INCONVENIENTI	”	16
”	26	AREA DI VOLO	”	16

CAPITOLO – C			
Art.	27	RILASCIO ATTESTATO DI DELTAPLANO E PARAPENDIO	pag. 18
„	28	CORSI DI PERFEZIONAMENTO	„ 20
„	29	RILASCIO ABILITAZIONE AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO	„ 21
„	30	APPARECCHI E MATERIALI	„ 22

CAPITOLO – D			
Art.	31	ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA PSICOFISICA E TEORICO PRATICA	pag. 24
„	32	SOSPENSIONE ATTESTATO V.D.S.	„ 24
„	33	MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI	„ 24
„	34	ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ PSICO - FISICA DEL PILOTA	„ 27
„	35	ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ TEORICO PRATICA DEL PILOTA	„ 27

CAPITOLO – E			
Art.	36	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 29

Allegato 1: codice di comportamento Ae.C.I.			pag. 30
---	--	--	---------

RIFERIMENTI

- LEGGE 25 MARZO 1985, N.106 - DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO;
- D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133 - NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 MARZO 1985, N. 106, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO;
- CODICE DI COMPORTAMENTO Ae.C.I.

CAPITOLO - A

RILASCIO DELL'ATTESTATO D'IDONEITÀ AL VOLO, DELLE ABILITAZIONI E DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE E DI ISTRUTTORE - ESAMINATORE SU APPARECCHI V.D.S. PRIVI DI MOTORE

Art. 1. ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

L'attestato per svolgere attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (Volo Libero; V.D.S./V.L.) è rilasciato dall'Aero Club d'Italia, secondo le norme fissate dal presente Regolamento.

L'attestato è accompagnato dal libretto dei voli, in cui possono essere registrate le ore di volo effettuate, l'esito delle visite mediche e la formazione svolta dal pilota, successiva al conseguimento dell'attestato.

Art. 2. ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO

Sulla base delle richieste delle scuole certificate dall'Ae.C.I., presso gli Aero Club federati o presso gli Enti aggregati, sono istituiti i corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività, finalizzati al conseguimento dell'attestato.

Le Scuole certificate notificano anticipatamente su moduli predisposti da Ae.C.I. l'apertura dei corsi, la data di inizio delle specifiche attività formative, l'eventuale inserimento di ulteriori allievi o la cancellazione degli stessi. La notifica avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti anche di aver adempiuto alla copertura assicurativa prevista dalle norme vigenti.

Gli allievi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore.

I corsi s'intendono conclusi alla fine dell'anno solare d'apertura; gli allievi che non hanno superato l'esame o che non hanno concluso il percorso formativo possono essere reinseriti nel corso successivo, in caso contrario si considerano rinunciatari al conseguimento dell'attestato.

L'Ae.C.I. ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni e delle notifiche ricevute ai requisiti richiesti dal regolamento di attuazione alla L.106/85 e dal presente regolamento per l'effettuazione dei corsi.

Nel caso vengano rilevate irregolarità, l'Ae.C.I. provvede a sospendere l'attività didattica della scuola, a seguito di provvedimento motivato.

Ciascun allievo termina la propria attività formativa al momento del superamento della prova d'esame.

E' tuttavia facoltà della scuola che ha presentato all'esame l'allievo fargli svolgere attività di mantenimento della preparazione al volo per un periodo massimo di 30 giorni, in attesa del rilascio dell'attestato da parte dell'Ae.C.I.

Nei casi previsti dal comma 6 la scuola è esonerata dagli obblighi previsti dai precedenti punti del presente articolo salvo il rispetto delle norme vigenti in particolare per quanto concerne le coperture assicurative.

Art. 3. REVOCA DEI CORSI

L'Aero Club d'Italia ha facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione allo svolgimento di un corso per:

- sopravvenuta inidoneità della scuola;
- l'irregolare funzionamento dei corsi;
- dichiarazioni mendaci sulle coperture assicurative;
- ogni motivo che possa in ogni modo compromettere la sicurezza degli allievi.

Art. 4. ATTIVITA' DI VOLO

L'attività didattica viene sospesa in presenza di:

- temporali;
- fulmini;
- vento con raffiche superiori ai 25 KTS;
- mancanza di visibilità sull'intera zona dal decollo all'atterraggio.

L'attività da solista dell'allievo potrà essere svolta sotto il controllo dell'istruttore .

Art. 5. CLASSI ED ABILITAZIONI

Per tenere conto delle diverse tipologie degli apparecchi esistenti, le cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi d'apparecchi:

- DELTAPLANO;
- PARAPENDIO;
- ALIANTE ULTRALEGGERO.

Allorché l'aliante ultraleggero diverrà una realtà come apparecchio V.D.S./V.L., sarà redatto uno specifico regolamento tecnico operativo, adeguato alle caratteristiche della nuova macchina.

Presso le scuole di volo dovrà essere tenuto l'elenco dei piloti che, già in possesso d'attestato, partecipano ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione a:

- apparecchi d'altra classe;
- abilitazione al trasporto del passeggero.

L'inizio dell'attività di formazione dovrà essere comunicato all'Ae.C.I. compilando il modulo predisposto dal suddetto Ente, con le modalità di cui al precedente art. 2.

Il predetto elenco, comprensivo d'inserimenti e cancellazioni, dovrà essere custodito e aggiornato dalle scuole di volo, che dovranno comunicare ogni variazione all'Ae.C.I., secondo le suddette norme.

Un'abilitazione al pilotaggio di apparecchi di classe diversa da quella ottenuta con l'esame di rilascio attestato, si consegue a seguito del superamento di una prova con un apparecchio della classe richiesta, durante una sessione di esame, previa preparazione del candidato da parte di una scuola.

L'allievo potrà essere esentato da quelle parti del programma didattico che, a giudizio

dell'istruttore che svolge il corso, ha già acquisito e tuttora mantiene, per il conseguimento dell'abilitazione posseduta.

Alla sessione d'esame il candidato dovrà essere sottoposto, da parte della Commissione Esaminatrice ad una verifica, oltre che pratica, anche teorica, pertinente alle caratteristiche ed alle tecniche di pilotaggio del mezzo per il quale è richiesta l'abilitazione.

L'abilitazione conseguita sarà registrata e firmata, dagli istruttori esaminatori che hanno svolto l'esame, negli appositi spazi dell'attestato di volo del pilota.

La scuola dovrà quindi inviare comunicazione dell'avvenuto conseguimento dell'abilitazione entro 5 giorni lavorativi dalla data d'esame all'Ae.C.I., che provvederà a registrarla nei suoi archivi.

Per i piloti che hanno conseguito l'attestato prima del 30.6.1997, data d'istituzione delle abilitazioni, e che tuttora ne siano privi, allo scopo di salvaguardare il diritto acquisito in sede d'esame, la registrazione della stessa potrà avvenire presentando apposita domanda secondo il modello predisposto dall'Ae.C.I., attestante l'esperienza conseguita sulle varie classi di apparecchi privi di motore.

Art. 6. ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO

Il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero avviene a seguito della frequentazione, da parte del candidato, di un apposito corso effettuato presso una scuola, secondo il programma didattico descritto appresso nel presente regolamento, e con il superamento di una prova teorica e pratica effettuata nel corso di una sessione d'esame alla presenza di commissione nominata dall'Ae.C.I. e formata da due istruttori esaminatori.

La prova teorica è svolta mediante quiz a risposta multipla ed un colloquio orale.

A bordo del mezzo, in qualità di passeggero nella prova d'esame, volerà l'istruttore della scuola che presenta il candidato.

L'inserimento nel corso sarà effettuato con le medesime procedure previste per il rilascio delle abilitazioni di cui all'art. 5.

L'abilitazione al volo con passeggero è necessaria per ogni classe di apparecchio.

Per i piloti già in possesso di abilitazione al biposto rilasciata prima dell'entrata in vigore del regolamento approvato in data 6.7.2006, poiché tale aspetto non era disciplinato, qualora la trascrizione non riporti la classe del mezzo sul quale si era svolto l'esame, l'abilitazione s'intende valida per quelle classi di apparecchio di cui il pilota era titolare al momento dell'esame.

Periodicamente, od ogni qualvolta le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le loro modalità di impiego lo richiederanno, l'Ae.C.I. organizzerà degli stage per aggiornare i piloti di biposto.

Gli stage saranno gestiti da istruttori esaminatori appositamente incaricati dall'Ae.C.I..

La partecipazione allo stage sarà registrata sull'attestato di volo dei piloti a cura degli esaminatori incaricati, e comunicata all'Ae.C.I.

Art. 7. RILASCIO ATTESTATO AI PILOTI IN POSSESSO DI LICENZA DI VOLO

I piloti in possesso di titoli di volo di aviazione generale, per motivi di sicurezza del volo, legati alle diverse tecniche di pilotaggio degli aeromobili rispetto agli apparecchi di volo libero, non possono ottenere d'ufficio l'attestato, sia per pilota che per istruttore, con apparecchi privi di motore.

Fanno eccezione i possessori della licenza di pilota di aliante, che potranno chiedere la conversione d'ufficio del titolo di volo in attestato per il volo con apparecchi privi di motore con abilitazione al solo aliante V.D.S., presentato la domanda corredata dai documenti previsti dall'Ae.C.I.

Art. 8. SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI

I corsi per piloti disabili potranno essere effettuati presso le scuole opportunamente attrezzate, in relazione al tipo di disabilità posseduto dall'allievo e dietro presentazione all'Ae.C.I. della dichiarazione del Direttore della Scuola attestante l'avvenuto adattamento del mezzo e delle strutture della scuola alle necessità di condotta del pilota disabile.

Art. 9. ATTIVITA' ADDESTRATIVE VARIE

Sono da considerarsi a tutti gli effetti, anche ai fini assicurativi di cui all'art.20 comma 5 D.P.R. 133/2010, attività addestrative tutte le attività effettuate con i mezzi e gli istruttori della scuola con finalità promozionali e istruzionali, anche se svolte successivamente al conseguimento dell'attestato, quali:

1. voli biposto di familiarizzazione;
2. riprese voli;
3. addestramenti e corsi per il perfezionamento della condotta dei mezzi (vedi art. 27 del presente Regolamento)
4. corsi di preparazione per attività agonistica

Per essere ammessi alle attività addestrative di cui al punto 3, i piloti dovranno essere in possesso di attestato con abilitazione alla classe oggetto del corso, in corso di validità, e con copertura assicurativa a norma di Legge.

La scuola organizzatrice è responsabile delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dell'allievo, così come dello svolgimento del corso.

Prima dell'inizio dell'attività addestrativa, la scuola dovrà comunicare all'Ae.C.I. l'elenco dei partecipanti alle attività addestrative di cui ai punti 2 e 3.

Per le attività di cui ai punti 2 e 3 potranno essere utilizzati mezzi ed attrezzature di proprietà dell'allievo, in considerazione della maggiore conoscenza delle caratteristiche di volo dello stesso da parte del pilota, purché ritenuti idonei da parte dell'istruttore che svolge il corso.

Art. 10. PROVE D'ESAME

L'Ae.C.I. indirà le sessioni d'esame organizzando un calendario per lo svolgimento delle stesse e nominando le relative Commissioni esaminatrici, composte di almeno 2 esaminatori per ciascuna sessione e dall'istruttore della scuola che presenta i candidati.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all'Ae.C.I. almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esame.

Nel corso delle sessioni d'esame saranno sottoposti a verifica i candidati per il conseguimento dell'attestato V.D.S., dell'abilitazione al trasporto del passeggero ed al conseguimento dell'abilitazione al pilotaggio di apparecchio di classe diversa da quella posseduta, con le regole previste dal presente regolamento.

La sessione d'esame non può eccedere il periodo temporale di sette giorni.

Nel corso della sessione d'esame le prove pratiche di volo dovranno essere svolte in modo che gli

esaminatori siano in grado di valutare l'attività di volo per un tempo minimo per ciascun candidato.

Il numero dei candidati che potranno essere valutati nelle prove pratiche dovrà necessariamente tener conto di tale criterio e, a giudizio della Commissione, delle condizioni meteo e delle effemeridi.

L'Ae.C.I. individua all'interno della Commissione Esaminatrice l'Esaminatore referente, al quale, in concerto con gli altri componenti, è delegato il compito di coordinare l'esame, compresa l'eventuale variazione della sede, qualora sopraggiungano motivate esigenze.

Al medesimo faranno pertanto riferimento le scuole che richiedono la partecipazione alla sessione d'esame per tutti gli aspetti inerenti la pianificazione.

Alla sessione d'esame i candidati dovranno essere accompagnati dall'istruttore che ha tenuto il corso **e presentare gli statini, di cui all'art.27 p.2 del presente Regolamento, comprovanti l'attività didattica svolta.**

Le prove d'esame, che prevedono una prova di conoscenza dei principi e delle regole del settore, ed una, o due prove di volo, comprendente il decollo, l'esecuzione di manovre basiche e l'atterraggio, verificano l'idoneità del candidato a svolgere in sicurezza, senza il diretto supporto dell'istruttore, l'attività di volo libero sulla tipologia di apparecchio usato.

Tali prove sono considerate superate solo con il positivo parere unanime dei membri della Commissione Esaminatrice.

Le prove di volo d'esame si svolgono con voli "alti" ossia in presenza di un dislivello tra la quota di decollo e quella di atterraggio superiore ai 400 mt., ovvero, in presenza di dislivelli inferiori, la prova può essere ripetuta una sola volta, ma necessariamente dovranno essere raggiunti complessivamente 10 minuti effettivi di volo.

La prova di esame della teoria del volo libero, prevede la risposta ad un questionario di almeno 30 domande, in un tempo non superiore ai 45 minuti, sulle materie previste dalle norme, con modalità di superamento indicate dal programma d'esame predisposto e approvato dall'Aero Club d'Italia.

Agli esami saranno ammessi solo i candidati in possesso della completa documentazione richiesta, con particolare riguardo al Nulla Osta della Questura.

La dichiarazione d'idoneità sarà rilasciata dalla Commissione Esaminatrice che, al termine della prova, compilerà e sottoscriverà il verbale da consegnare alle scuole, che lo inoltreranno entro 5 giorni lavorativi all'Aero Club d'Italia, unitamente ai certificati d'idoneità psicofisica, al Nulla Osta ed all'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le eventuali correzioni sul verbale dovranno riportare la firma di convalida degli esaminatori incaricati.

L'Ae.C.I. rilascerà quindi, inviandoli alla scuola, l'attestato ed il libretto di volo con la registrazione dell'abilitazione relativa al mezzo utilizzato nell'esame.

Gli istruttori esaminatori non possono presentare propri allievi durante la sessione d'esame in cui sono componenti della commissione esaminatrice.

I candidati che non risulteranno idonei alla prova d'esame non potranno sostenere nuovamente tale prova prima che siano trascorsi 30 giorni dalla stessa.

Art. 11. CONVALIDA DELL'ATTESTATO

L'attestato sarà convalidato dall'Aero Club d'Italia dietro presentazione di un nuovo certificato d'idoneità psicofisica, rilasciato da uno dei soggetti previsti dalle norme in vigore, e di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, dell'attività di volo.

Il pilota con l'abilitazione all'utilizzo di apparecchi biposto con passeggero a bordo, dovrà specificare nella dichiarazione il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, dell'attività di volo biposto.

1. La convalida degli attestati la cui domanda sia pervenuta all'Ae.C.I. dopo un anno dalla scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- a. da 1 a 5 anni

allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola V.D.S. attestante la ripresa dell'attività di volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione e, se posseduta l'abilitazione, biposto;

- b. oltre 5 anni

- Ripresa volo con un istruttore abilitato;
- check in volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione (comprendente il test per il biposto qualora posseduto) e superamento di test teorico previsto per il conseguimento dell'attestato svolti con un esaminatore designato da AeCI.

Per gli istruttori, la partecipazione ad un corso di aggiornamento è subordinata all'idoneità ottenuta a seguito della frequenza di un tirocinio di almeno tre mesi presso una scuola V.D.S.

In assenza della dichiarazione del pilota e/o della scuola, la domanda sarà considerata sospesa sino al completamento della documentazione, e ne verrà data comunicazione all'interessato da parte dell'Ae.C.I..

Non si potrà procedere al rinnovo dell'attestato in caso di mancanza della trascrizione delle abilitazioni.

Art. 12. QUALIFICA D'ISTRUTTORE

L'Aero Club d'Italia, sulla base delle richieste e delle esigenze rappresentate dagli Aero Club Federati, dalle Associazioni Aggregate o dalla competente Commissione tecnica, istituisce, presso le scuole certificate, corsi per istruttori secondo le norme previste dall'art.18 del D.P.R. 133 e dal Regolamento Didattico.

I piloti già istruttori per una classe di apparecchi possono accedere alle prove d'esame finali per classi diverse, purché in possesso dell'attestato V.D.S./V.L. in corso di validità e dell'abilitazione al trasporto del passeggero riferiti alla classe per la quale si richiede l'abilitazione all'istruzione.

La qualifica d'istruttore non ha scadenza temporale, ma l'idoneità ad esercitare le funzioni relative alla qualifica è soggetta alle disposizioni del D.P.R. 133/2010 che prevede la partecipazione obbligatoria agli stage d'aggiornamento, con prova in volo, almeno ogni tre anni

L'Aero Club d'Italia organizza specifici corsi per abilitare gli istruttori ad utilizzare ausili didattici quali i sistemi di traino o per abilitare all'insegnamento degli assetti inusuali col parapendio.

Requisito aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal D.P.R. 133/2010 per l'accesso al corso istruttori è costituito dall'idoneità ottenuta a seguito della partecipazione ad un periodo di tirocinio svolto presso una scuola V.D.S. della durata di almeno un anno.

Per essere ammesso al tirocinio il candidato dovrà essere in possesso dell'attestato da almeno tre anni e dell'abilitazione al biposto per la classe di apparecchio per il quale si parteciperà al corso istruttori.

L'inizio dell'attività di tirocinio dovrà essere comunicata all'Aero Club d'Italia, assieme alla richiesta di inserimento dello stesso nel mod. ST della scuola in qualità di aiutante, in modo da garantire le coperture assicurative di cui all'art. 20 comma 5 del D.P.R. 133/2010.

A conclusione del periodo di tirocinio, il Direttore della scuola redigerà un verbale, con cui viene dichiarata la regolarità e frequenza dell'allievo alle lezioni della scuola, nonché un sintetico giudizio sulle sua attitudine all'insegnamento ed il giudizio conclusivo di idoneità o meno per l'ammissione alla prima fase del corso istruttori.

Il verbale viene consegnato all'allievo, che lo unirà alla domanda di ammissione al corso, ed inviato in copia all'Ae.C.I.

L'idoneità così conseguita ha validità per 4 anni dalla data di rilascio.

Art. 13. COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE

Per assicurare l'omogeneità di preparazione e l'idoneità dei candidati partecipanti, i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di istruttore sono costituiti da tre fasi distinte:

- 1^a: selezione;
- 2^a: formazione;
- 3^a: esame finale.

Le Commissioni per il conseguimento della qualifica di Istruttore di volo, sono nominate dall'Aero Club d'Italia e formate da un Presidente con qualifica di Istruttore-Esaminatore, ed almeno tre Istruttori-Esaminatori che posseggono l'abilitazione ai tipi di apparecchio oggetto del corso e abbiano maturato un'esperienza nel ruolo di esaminatore, partecipando ad almeno 4 sessioni di esame per conseguimento dell'attestato di pilota.

La Commissione nominata per la prima e la seconda fase del corso non può avere la medesima composizione di quella che svolgerà la terza fase. Fa eccezione il Presidente della Commissione nominata per lo svolgimento della prima e seconda fase, che viene inserito tra i componenti la Commissione incaricata di seguire la terza fase, con compiti di raccordo tra le due Commissioni.

Limitatamente alla seconda fase, la Commissione può essere integrata dall'Ae.C.I. con relatori, anche non in possesso della qualifica di istruttori esaminatori V.D.S., esperti nelle specifiche materie tecniche.

In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

E' dichiarato ammesso al corso di formazione il candidato che ha superato positivamente, sia le prove teoriche sia quelle pratiche, di selezione.

E' dichiarato promosso il candidato che ha superato positivamente tutte le prove d'esame.

Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve essere trasmesso all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente della Commissione.

Art. 14. NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE

La nomina ad istruttore-esaminatore è rilasciata dall'Ae.C.I., e soggetta agli stage di aggiornamento e corsi di formazione da effettuarsi sul territorio nazionale.

I requisiti dell'istruttore esaminatore, oltre alla validità dell'attestato di istruttore, devono soddisfare le condizioni che seguono:

- avere svolto attività didattica continuata negli ultimi quattro anni, testimoniata mediante l'inserimento nel mod. ST (Scheda Tecnica);
- essere impiegati operativamente presso una scuola di volo, testimoniato mediante l'inserimento nel mod. ST;
- nel caso di prima nomina: aver partecipato con l'incarico di "Esaminatore in formazione" ad almeno 4 sessioni d'esame per conseguimento dell'attestato di pilota;
- nel caso dell'Esaminatore in formazione, la partecipazione alle sessioni d'esame dovrà essere preventivamente comunicata all'Ae.C.I.

In quest'ultimo caso i costi di viaggio e soggiorno saranno a carico del richiedente che potrà avere esclusivamente ruoli di osservatore ma non parteciperà attivamente alla valutazione dei candidati.

L'aggiornamento degli istruttori-esaminatori avviene periodicamente con appositi seminari a cura dell'Ae.C.I.

Le qualifiche d'istruttore e d'istruttore esaminatore non hanno scadenza, purché il titolare di tali qualifiche sia in possesso di attestato in corso di validità e svolga le attività previste dal presente regolamento per il mantenimento della qualifica.

La qualifica d'istruttore-esaminatore consente di svolgere le seguenti funzioni, riferite alla classe d'apparecchio individuata:

- Commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento dell'attestato d'idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle abilitazioni;
- Presidente o commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento della qualifica d'istruttore di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle relative abilitazioni;
- Relatore-commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento istruttori ed istruttori-esaminatori.

Art. 15. ALBO ISTRUTTORI

L'Aero Club d'Italia istituisce e aggiorna periodicamente l'albo degli istruttori abilitati a tenere i corsi di cui agli Artt. 15 e 17 del D.P.R. 133/2010, indicando per ciascuno le rispettive qualifiche.

L'Albo è pubblicato sul sito internet dell'Ae.C.I.

Art. 16. CODICE DI COMPORTAMENTO.

I piloti, gli istruttori e gli istruttori esaminatori sono tenuti a rispettare il codice di comportamento che viene allegato al presente regolamento.

CAPITOLO - B

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SCUOLE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO CON APPARECCHI PRIVI DI MOTORE

Art. 17. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

Per ottenere la necessaria certificazione, le aspiranti scuole di volo dovranno soddisfare i requisiti previsti nel presente Regolamento Tecnico Operativo.

In particolare devono soddisfare i requisiti di seguito indicati:

- aree di volo adibite all'attività dei voli alti con idonee zone predisposte per decolli ed atterraggi;
- campo scuola con idonee caratteristiche didattiche e di sicurezza. Il campo scuola per soddisfare le esigenze didattiche iniziali, deve presentare un dislivello tale da consentire l'apprendimento delle tecniche di gonfiaggio del parapendio, il controllo, il distacco, l'involò ed atterraggio;
- disponibilità di Aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche previste dal programma didattico presso la Sede della scuola e di un ricovero per i materiali di volo. In aula è disponibile un registro sul quale vengono registrate le presenze degli allievi alle lezioni teoriche.
- disponibilità in aula di una bacheca per la Sicurezza Volo .
- disponibilità di apparecchi e di complete ed idonee attrezzature di volo riferite alla classe di apparecchi utilizzati.
- ausili didattici facoltativi:
 - simulatori di volo;
 - verricello ed altri sistemi ritenuti idonei dall'Ae.C.I.;
 - traino con apparecchi V.D.S. di specifici deltaplani biposto attrezzati per decollo ed atterraggio su ruote.

Il sistema del traino con apparecchi potrà essere utilizzato quale attività addestrativa di volo con mezzi monoposto, purché attrezzati per il decollo e l'atterraggio su ruote.

Tale attività sarà consentita all'allievo che abbia maturato le necessarie capacità mediante precedenti voli trainati in biposto con l'istruttore.

Le attività di traino sono svolte in aderenza alle norme sotto indicate.

L'Ae.C.I. rilascia agli istruttori aventi attestato in corso di validità la qualifica all'uso dei sistemi di traino, utilizzati durante i corsi per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L.

Le qualifiche per l'uso dei sistemi di traino, sono di due tipi:

- Istruttore Traino con verricello, rilasciata ad istruttori abilitati all'insegnamento per delta e/o parapendio;
- Istruttore Traino con apparecchi provvisti di motore, rilasciata ad istruttori abilitati all'insegnamento col deltaplano.

Le abilitazioni sono conseguite superando i corsi per istruttori che nel loro ambito prevedono lo

specifico iter formativo per le attività di traino.

Il rilascio dell'abilitazione avviene mediante esame da parte della commissione nominata dall'Ae.C.I.

Le scuole di volo abilitate all'insegnamento del deltaplano mediante ausilio di traino con mezzi V.D.S./V.M. rilasciano la qualifica al traino mediante specifico corso riservato ai piloti V.D.S./V.L. di deltaplano.

I piloti V.D.S./V.L., per essere ammessi a tali corsi, dovranno aver maturato una esperienza di volo consistente in almeno 75 voli da solista e 10 ore di veleggiamento.

I piloti di deltaplano che hanno conseguito l'attestato presso una scuola che utilizza per la didattica l'uso del traino con apparecchio, seguendo uno specifico percorso formativo determinato dalla scuola, ricevono la qualifica per poter essere trainati da apparecchi V.D.S.

Nel caso di utilizzo didattico, per il rilascio dell'attestato pilota V.D.S./V.L. di ausili quali simulatori e verricelli, l'addetto dovrà necessariamente essere un istruttore V.D.S. abilitato alla classe dell'apparecchio utilizzato.

In aggiunta a ciò, gli istruttori che intendono effettuare attività didattica per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L. con sistemi di traino, dovranno essere in possesso della relativa qualifica didattica, rilasciata dall'Ae.C.I. a seguito di appositi corsi.

Tutti gli ausili didattici dovranno essere dichiarati nella scheda ST.

Le scuole autorizzate dall'Ae.C.I. per l'utilizzo dei sistemi di traino con verricello, svolgono corsi per istruire e qualificare gli operatori al corretto uso di tali attrezzature.

La scuola deve disporre del seguente organico minimo, le cui mansioni sono stabilite nel sopra citato Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) approvato dall'Ae.C.I., ed in particolare deve comprendere:

- Direttore della scuola, con qualifica di istruttore in corso di validità.
- Istruttore, in possesso di qualifica in corso di validità;
- Addetto alla sicurezza, in possesso di attestato di pilota V.D.S./V.L. in corso di validità;
- Aiutante, in possesso di attestato di pilota V.D.S./V.L. in corso di validità da almeno tre anni, oppure un secondo istruttore.

La figura dell'aiutante (o del secondo istruttore) è indispensabile insieme a quella dell'istruttore nello svolgimento dell'attività pratica dei voli alti per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L.

Tale necessità deriva dall'esigenza di fornire assistenza agli allievi nelle separate zone di decollo ed atterraggio.

Istruttore ed aiutante durante l'esecuzione dei voli alti per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L. devono operare stabilmente uno nella zona di decollo e l'altro in quella di atterraggio.

L'aiutante può effettuare i voli di familiarizzazione, volo biposto antecedente al volo da solista dell'allievo-pilota e alcuni dei voli previsti per i candidati al conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero dietro autorizzazione e sotto la supervisione dell'istruttore.

Qualora una stessa persona, avendone titolo, svolga più di una delle funzioni sopra descritte, l'organico non potrà essere comunque inferiore a 2 unità.

Nella scheda ST dovrà essere inserito il personale in possesso delle abilitazioni necessarie a garantire la didattica per le classi di apparecchi con cui la scuola è autorizzata ad operare.

Inoltre la scuola deve disporre di materiale didattico per lezioni teoriche, quali libri, simulatore,

materiale multimediale, ecc.

Art. 18. REGOLAMENTO SCUOLA

Ogni scuola si dota di un proprio "Regolamento della scuola", conforme al modello previsto, che descrive le norme di svolgimento dell'attività didattica.

Art. 19. RILASCIO CERTIFICAZIONE SCUOLA

La certificazione per la classe richiesta é rilasciata dall'Ae.C.I., sulla base della documentazione prodotta, di cui al successivo articolo 20.

E' facoltà dell'Ae.C.I. verificare la rispondenza delle caratteristiche della scuola a quelle previste dal presente regolamento e dal Regolamento Didattico della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo approvato dall'Ae.C.I.), per mezzo di una visita ispettiva.

Art. 20. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

Per ottenere dall'Ae.C.I. l'autorizzazione ad operare, l'Ente Federato od aggregato deve presentare la documentazione appresso descritta:

- domanda di certificazione, secondo il modello predisposto dall'Ae.C.I., che conterrà, tra l'altro, la dichiarazione attestante che i campi di volo che si utilizzeranno sono idonei all'attività didattica, ai sensi di legge e del presente regolamento.
- la scheda tecnica della scuola, modello ST/vl;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dall'E.N.A.C. se l'attività dovesse svolgersi all'interno di uno spazio aereo controllato;
- carta aeronautica della zona dove è situata l'area di volo " primaria ";
- il regolamento didattico.

Art. 21. DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione della scuola non ha scadenza, salvo revoca, rinuncia o perdita della qualifica di Ae.C. Federato o Ente Aggregato.

Eventuali variazioni alla documentazione presentata dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ae.C.I. con le medesime norme di cui al precedente art. 20.

Le variazioni s'intendono accettate qualora l'Ae.C.I., nei 15 giorni successivi alla ricezione, non abbia espresso parere contrario.

Art. 22 VISITE ISPETTIVE

E' obbligo dell'Aero Club d'Italia controllare, mediante visite ispettive, la rispondenza delle caratteristiche delle scuole a quelle previste dal presente regolamento e dal regolamento didattico della scuola di volo (VDS/VL), alle norme previste dal DPR 133/2010 ed alle norme emanate per garantire la sicurezza del volo, secondo un criterio di rotazione e dandone evidenza pubblica.

Art. 23 ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Una scuola certificata per una classe potrà estendere ad altra classe la propria certificazione, integrando la documentazione già presentata con quella prevista per la nuova classe richiesta.

Art. 24 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Con provvedimento motivato del Direttore Generale, ratificato dal Consiglio Federale, l'autorizzazione ad operare di cui al precedente Art. 20 è revocata dall'Aero Club d'Italia nei seguenti casi:

- a. per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi;
 - b. per dichiarazioni mendaci;
 - c. da altro motivo che, comunque, comprometta la sicurezza degli allievi e/o di terze persone;
 - d. per mancanza, anche di uno solo, dei requisiti previsti dall'Art. 17.
 - e. Nel caso la verifica effettuata, ai sensi dell'art. 22 abbia dato esito negativo
2. Il responsabile del procedimento, una volta rilevata l'irregolarità, provvede ad avviare il procedimento nei confronti della scuola. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attività didattica.
 3. La scuola interessata può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentita anche a mezzo di procuratore.
 4. Il Direttore Generale, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura, oppure propone al Consiglio Federale l'adozione di eventuali sanzioni.
 5. Il presente procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni.
 6. Avverso l'eventuale sanzione è possibile ricorso nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.

Art. 25 COMUNICAZIONE INCONVENIENTI/INCIDENTI

Ogni scuola è tenuta a comunicare entro tre giorni all'Ae.C.I. ogni inconveniente o incidente di volo verificatosi.

Art. 26 AREA DI VOLO

Le scuole operano in aree di volo idonee e conformi alla normativa vigente. Più scuole operano contemporaneamente in una medesima area solo dopo il coordinamento dell'attività da parte dei rispettivi Direttori.

Nel modello S.T. di ogni scuola è indicata un' area di volo ove viene svolta prevalentemente l'attività di addestramento.

Tale area di volo "primaria" è definita con il raggio di 300 mt. per la zona di decollo e di 1 km per la zona di atterraggio. Tali misurazioni si intendono partendo dal centro di suddette aree.

Una scuola opera in un area di volo certificata primaria da un'altra scuola previo coordinamento con quest'ultima.

Sono ammesse aree di volo primarie aventi distanze inferiori a quelle indicate a seguito di coordinamento da parte delle scuole interessate e previa autorizzazione da parte di Ae.C.I. In questi casi le scuole indicano le procedure concordate per evitare conflitti di traffico. Tali procedure sono esaminate e valutate da Ae.C.I. per la eventuale approvazione.

Le scuole entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento inviano ad Ae.C.I. il nuovo modello ST con l'indicazione dell'area di volo primaria.

Nel caso in cui due o più scuole indichino una medesima area di volo primaria, questa verrà assegnata alla scuola che con maggiore anzianità la utilizzava. Tale anzianità viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si indica la prima data di inserimento nel modulo ST.

Ogni allievo, candidato al conseguimento dell'attestato V.D.S.-V.L., effettua almeno 18 voli alti nella area di volo primaria della scuola.

Sono consentite le esercitazioni pratiche in aree di volo diverse da quella primaria. La scuola svolge la propria attività in aree differenti da quella primaria purché ciò avvenga nel rispetto di quanto sopra indicato.

Per essere presentato agli esami per il conseguimento dell'attestato V.D.S.-V.L. ogni allievo deve aver svolto in almeno tre aree di volo diverse un numero minimo di trenta voli complessivi.

CAPITOLO - C

PROGRAMMI DIDATTICI

Art. 27 RILASCIO ATTESTATO DI DELTAPLANO E PARAPENDIO

1. Il pilota di deltaplano o parapendio deve essere in grado di svolgere in autonomia l'attività prevista per il rilascio attestato V.D.S./V.L.:
 - con apparecchi basici che l'istruttore ritenga idonei all'attività didattica;
 - con deltaplano adeguato all'attività didattica per prestazioni, stabilità e maneggevolezza;
 - parapendio che l'istruttore ritenga idoneo alla didattica, omologato EN "A" o "B" o in classe equivalente con omologazione di altro tipo. **Su tali mezzi durante la sessione d'esame deve essere installato il sistema di acceleratore (Speed Sistem);**
 - **anche in siti diversi da quelli abituali della Scuola.**
2. La Scuola per effettuare attività didattica dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:
 - per la presentazione degli allievi all'esame devono trascorrere almeno 2 mesi dal loro inserimento in un corso autorizzato;
 - rilasciare all'allievo, per la compilazione, lo statino dell'attività didattica svolta che deve contenere minimo le seguenti indicazioni:
 - n° della lezione
 - data
 - tema dell'esercitazione
 - n° delle esercitazioni
 - errori ed inconvenienti
 - svolgere l'attività didattica secondo quanto previsto dal syllabus delle missioni di volo che sarà approvato dall'Aero Club d'Italia;
 - lo svolgimento dell'attività didattica si dovrà effettuare, a giudizio dell'istruttore, in condizioni meteo e ambientali tali da garantire la sicurezza dei voli.
3. Attività teorica :

Nr. 33 ore d'insegnamento teorico con le seguenti materie:

 - introduzione all'attività con il deltaplano e/o il parapendio 2 h;
 - legislazione aeronautica, elementi di navigazione e fonica 3 h;
 - aerodinamica 5 h;
 - meteorologia ed aerologia 6 h;
 - strumenti 2 h;
 - tecnica di pilotaggio 4 h;
 - tecnologia e prestazioni degli apparecchi 2 h;
 - sicurezza 5 h;
 - esame delle zone di volo (terreno), operazioni ed atterraggi emergenza 2 h;
 - cenni di pronto soccorso 2 h.

Nel dettaglio ogni materia dovrà trattare i seguenti argomenti:

- a) Introduzione all'attività con il deltaplano e/o il parapendio:
- presentazione staff della scuola;
 - organizzazione della scuola;
 - notizie riguardanti lo svolgimento del corso;
 - notizie riguardanti la documentazione necessaria al conseguimento dell'attestato (visita medica, Nulla Osta, ecc...);
 - storia e possibilità del volo;
 - che cos'è il deltaplano;
 - che cos'è il parapendio.
- b) Legislazione aeronautica, elementi di navigazione e fonìa:
- suddivisione degli spazi aerei, zone vietate;
 - circolazione e navigazione aeronautica;
 - cenni di fonìa aeronautica;
 - responsabilità e notifica incidenti;
 - cenni sul codice della navigazione;
 - legge istitutiva del volo da diporto o sportivo e D.P.R. applicativi;
 - regole generali per il volo da diporto sportivo.
- c) Aerodinamica:
- cenni sulle grandezze vettoriali, loro composizione e scomposizione;
 - principi di dinamica dei fluidi;
 - principi del sostentamento;
 - portanza, resistenza e peso;
 - profili alari;
 - diagrammi CP, CR, polari;
 - concetto di efficienza;
 - lo stallo;
 - scomposizione delle forze in volo;
 - fattore di carico;
 - stabilità;
 - diagramma delle velocità.
- d) Meteorologia ed Aerologia:
- cenni sulla meteorologia generale;
 - dinamica delle masse d'aria nell'atmosfera;
 - circolazione dell'aria in regime di alta e bassa pressione;
 - riscaldamento dell'aria e temperatura, gradiente termico, inversione termica, curva di stato;
 - pressione atmosferica, gradiente barico verticale ed orizzontale;
 - umidità dell'aria, passaggi di stato del vapore acqueo presente nell'atmosfera ;
 - stabilità ed instabilità dell'aria, confronto adiabatiche secche e sature con le curve di stato;
 - tipi di nubi;
 - fronti;
 - situazioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza delle Alpi ed Appennini.
- e) Strumenti:
- Descrizione di funzionamento ed uso dei seguenti strumenti;

- altimetro;
 - variometro;
 - anemometro;
 - bussola;
 - GPS.
- f) Tecnica di pilotaggio:
- tecniche e superfici di decollo ed atterraggio;
 - effetto dei comandi;
 - incidenze caratteristiche e controllo della velocità;
 - traiettorie caratteristiche;
 - stabilità longitudinale e trasversale;
 - stallo e rimessa;
 - tecniche di virata;
 - tecnica di veleggiamento elementare;
 - tecnica e circuiti di avvicinamento e di atterraggio;
 - effetti del gradiente del vento sulla sicurezza delle manovre;
 - operazioni e atterraggi emergenza.
- g) Tecnologia e prestazioni degli apparecchi:
- caratteristiche dei materiali e tecniche costruttive;
 - limiti operativi;
 - carico alare e sollecitazione del materiale;
 - corretto rimessaggio e manutenzione dell'attrezzatura;
 - fattori che influenzano l'affidabilità dei materiali.
- h) Sicurezza:
- norme di precedenza e sorpasso;
 - controlli pre-volo, in volo, post-volo;
 - sicurezza del volo: concetti generali, norme comportamentali, cenni sulla psicofisiologia del volo;
 - sicurezza delle manovre;
 - assetti e configurazioni inusuali, il volo in condizioni critiche;
 - utilizzo paracadute di soccorso e sua manutenzione;
 - manovre di emergenza e recupero da configurazioni inusuali.
- i) Cenni di pronto soccorso.
4. Attività pratica:
- non meno di 16 ore di attività pratica comprensiva di campo scuola ed almeno 30 voli alti dell'allievo da solista;
 - non meno di 5 ore di volo dell'allievo da solista;
 - utilizzo per lo stesso allievo di almeno tre siti di volo diversi, di cui almeno uno si raccomanda sia un campo ove si svolgano le sessioni d'esame per il rilascio dell'attestato;
 - almeno due voli didattici dell'allievo in biposto con l'istruttore, di cui uno prima del primo volo alto da solista.

Art. 28 CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Le scuole di volo potranno istituire, per i piloti che sono già in possesso di attestato, specifici

corsi di perfezionamento delle tecniche di pilotaggio, con lo scopo di migliorare ed approfondire le tecniche di controllo e pilotaggio dei mezzi.

Le ore d'addestramento effettuate per tali attività istruzionali potranno essere riconosciute, a discrezione del Direttore della scuola presso la quale sarà tenuto il corso, ai fini del corso per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero dalla scuola che svolge il corso per il biposto.

Per quanto riguarda il corso di perfezionamento riguardante le configurazioni inusuali del parapendio, la scuola dovrà svolgere l'attività addestrativa obbligatoriamente su specchio d'acqua di adeguate dimensioni, alla presenza di una imbarcazione a motore, con almeno due persone a bordo, adibita per l'eventuale recupero di piloti ammarati.

Ogni allievo dovrà indossare un giubbotto salvagente autogonfiabile.

Per tutti gli apparecchi, le manovre dovranno essere svolte ad una quota tale da garantire lo svolgimento delle stesse in sicurezza.

L'Aero Club d'Italia organizza corsi di qualificazione per istruttori riguardanti le configurazioni inusuali del parapendio.

I corsi di perfezionamento riguardanti gli assetti inusuali col parapendio sono tenuti dai soli istruttori che hanno tale qualifica.

La scuola per effettuare attività didattica di perfezionamento dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

1. Attività teorica:

Adeguate lezioni di teoria, finalizzate all'approfondimento delle materie oggetto del corso di perfezionamento istituito, quali: meteorologia generale e microclimi nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati ai voli di distanza; tecniche di pilotaggio avanzate nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati alla simulazione delle configurazioni inusuali, ecc..

2. Attività pratica:

Adeguate esercitazioni finalizzate al perfezionamento delle tecniche di pilotaggio.

La scuola dovrà svolgere l'attività didattica di cui sopra con gradualità, personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici.

Art. 29 RILASCIO ABILITAZIONE AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO

Il pilota può accedere al corso per il conseguimento dell'abilitazione al volo con il passeggero solo se già in possesso dell'attestato da almeno un anno e, **per il parapendio, della certificazione al 2^o livello SIV o intermedio.**

Al termine dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero, il candidato dovrà essere in grado di svolgere in sicurezza ed autonomia l'attività di volo prevista dagli attuali standard di esame per il conseguimento della relativa abilitazione nelle seguenti condizioni ambientali:

- in condizioni meteorologiche adatte al volo con il passeggero non abituato al volo;
- in un sito il cui l'atterraggio risulti desueto e/o di dimensioni ridotte;

La Scuola, per effettuare attività didattica in biposto, dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

1. Attività teorica:

Nr. 5 h d'insegnamento teorico delle seguenti materie così suddivise:

- 1 h normativa e regimi assicurativi relativi al biposto, in particolare la responsabilità nella conduzione del mezzo biposto;
- 1h, sicurezza del volo in biposto con tutti gli elementi che concorrono alla sicurezza, come valutazioni pre-decollo, regolazione e controllo imbraco passeggero, abbigliamento personale del passeggero, aggancio in sequenza prima del pilota e poi del passeggero all'ala, condotta del mezzo in turbolenza e nel caso di configurazioni inusuali, omologazione del biposto, ecc.;
- 2h, attrezzatura biposto;
- 1h, aspetti di comunicazione con il passeggero, in funzione dell'esperienza di volo dello stesso: il briefing pre e post volo, il piano di volo in funzione del passeggero, la necessità di saper intuire durante il volo lo stato emotivo del passeggero dandogli, se necessarie, spiegazioni dettagliate su quanto si sta facendo o si sta per fare;

2. Attività pratica:

- Per la presentazione degli allievi all'esame devono trascorrere almeno 4 mesi dall'inserimento nel corso;
- non meno di 30 ore complessive dell'allievo come responsabile ai comandi del mezzo della classe per la quale si richiede l'abilitazione al trasporto del passeggero. A discrezione della Scuola, potranno essere considerate come ore d'addestramento già effettuate, quelle trascritte sul libretto di volo e riferite a corsi di perfezionamento.
- non meno di 2 voli in biposto dell'allievo come passeggero con l'istruttore ai comandi;
- non meno di 10 voli in biposto dell'allievo ai comandi di cui almeno 3 con l'istruttore, gli altri possono essere effettuati con pilota abilitato al biposto purché inserito nel modello ST della scuola in qualità di aiutante.

La scuola dovrà svolgere attività didattica in biposto con gradualità e laddove necessario personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici standardizzati di seguito elencati.

Art. 30 APPARECCHI E MATERIALI

Le dotazioni di apparecchi, materiali e di sicurezza devono essere conformi a quanto previsto nel Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia.

Le scuole di Volo Libero dovranno dotarsi di materiali per la didattica che, oltre a rispondere ai requisiti di seguito elencati, dovranno essere non obsoleti, periodicamente controllati ed essere adatti alla taglia ed al peso degli allievi.

1. Per effettuare scuola di deltaplano l'attrezzatura dovrà almeno essere composta da:

- deltaplano basico;
- definizione: deltaplano idonei all'attività istruzionale per prestazioni, stabilità e maneggevolezza;
- imbraco munito di moschettoni in acciaio (resistenza minima 4000 Kg); sono vietati i doppi moschettoni;
- paracadute di soccorso specifico per deltaplano;
- ruote sulla barra del deltaplano con diametro minimo 15 cm.;
- casco idoneo;

- deltaplano per voli biposto con relativa emergenza biposto;
2. Per effettuare scuola di parapendio l'attrezzatura dovrà almeno essere composta da :
- parapendio basico: definizione: parapendio che l'istruttore ritenga idoneo alla didattica, omologato EN "A" o "B" o in classe equivalente con omologazione di altro tipo;
 - imbraco con protezione dorsale e compatibile con l'omologazione della vela;
 - paracadute di soccorso adeguato al peso del pilota; sono vietate quelle da deltaplano adattate;
 - casco idoneo;
 - parapendio biposto omologato con relativa emergenza biposto;
 - cassetta di pronto soccorso.

CAPITOLO - D

SOSPENSIONE ATTESTATI/QUALIFICHE - VERIFICA DELLA IDONEITA'

Art. 31 ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA

1. Sono preposti all'applicazione dell'art.3 comma 4 DPR 133/2010:
 - Il Direttore Generale dell'Ae.C.I.;
 - La Commissione di Valutazione Idoneità;
 - Il Consiglio Federale.
2. La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS/VL e rimane in carica per quattro anni.
3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può emanare provvedimenti per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS e che possano inficiare la sicurezza dell'attività didattica.

Art. 32 - SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO V.D.S, DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE; DELLA QUALIFICA DI ESAMINATORE.

1. L'AeCI, su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti che hanno o avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e la formazione degli allievi, verificata la responsabilità del pilota/istruttore/esaminatore, procede alla sospensione dell'attestato VDS, della qualifica di istruttore E di esaminatore.
2. In caso di sospensione dell'attestato VDS pari o superiore ai sei mesi, l'interessato dovrà ripetere l'esame di rilascio durante una delle sessioni previste da AeCI. In caso in cui il pilota fosse in possesso di abilitazione per il trasporto del passeggero l'esame dovrà essere comprensivo di quello previsto per il relativo rilascio.
3. In caso di sospensione della qualifica di istruttore o di esaminatore superiore a 6 mesi, l'interessato per ottenere di nuovo la qualifica deve sostenere e superare una verifica teorico/pratica con una Commissione di tre Esaminatori designati dall'AECI.

Art. 33 - MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari, intese come strumenti educativi e preventivi per la salvaguardia della sicurezza del volo, devono essere commisurate alla gravità delle violazioni e non lesive della dignità personale.

Le sanzioni si applicano ai Piloti, agli Istruttori e agli Esaminatori.

a. Fattispecie tipiche

Sono soggette a sanzionamento le violazioni volontarie delle leggi in vigore e dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 31 n. 3 ed i comportamenti che possono compromettere la sicurezza del volo, l'incolumità del pilota, del passeggero, di terzi nonché delle strutture sorvolate.

b. Tipologia delle sanzioni

Le infrazioni accertate, graduate in funzione della loro gravità, sono sanzionate con:

- richiamo scritto
- sospensione dell'attestato, della qualifica di istruttore e della qualifica di esaminatore

2. Le Suddette sanzioni devono essere applicate seguendo i criteri di seguito illustrati:

FATTISPECIE SANZIONABILI	SANZIONI
sistemi di sicurezza passiva	richiamo - 8 mesi
aree per decollo e atterraggio	richiamo - 12 mesi
circolazione aerea: restrizioni/divieti/norme di sicurezza	richiamo - 24 mesi
idoneità psicofisica: validità attestato/qualifiche attività VDS	1 - 12 mesi
assicurazione obbligatoria	1 - 24 mesi
False dichiarazioni lesive della reputazione e della dignità di persone o organismi operanti nel settore VDS	Richiamo – 3 mesi
False dichiarazioni che abbiano portato grave pregiudizio all'attività di persone o Enti operanti nel settore VDS	4 - 12 mesi
False dichiarazioni lesive dell'immagine dell'Aero Club d'Italia	3 – 24 mesi
False dichiarazioni in merito all'attività di volo richiesta per il conseguimento delle abilitazioni e qualifiche	6 – 24 mesi
False dichiarazioni in merito ai requisiti delle scuole di volo	6 – 24 mesi
False dichiarazioni rese dagli istruttori nell'ambito della propria attività istruzionale	6 – 24 mesi
attività didattica abusiva	6 - 24 mesi
qualifica istruzionale non adeguata	richiamo - 24 mesi
attività istruzionale non conforme ai programmi in vigore	
Attività istruzionale con attestato scaduto	richiamo - 12 mesi
mancato controllo della documentazione da parte dell'esaminatore	richiamo – 24 mesi
mancato rispetto delle procedure da parte dell'esaminatore	
Nota – 1: La sospensione dell'attestato a carico di istruttori/esaminatore per violazioni commesse nell'ambito dell'attività istruzionale equivale alla sospensione	

della qualifica di istruttore/esaminatore

Nota – 2:

qualora l'indisciplina venga reiterata entro 5 anni, sarà applicata una sanzione superiore
--

3. la Commissione di Valutazione, a prescindere dalla sanzione applicata, qualora ritenuto necessario per oggettive motivazioni, può richiedere all'interessato di:
- svolgere un corso teorico presso una scuola certificata su specifici argomenti la cui durata viene stabilita di volta in volta;
 - sostenere un esame con un Esaminatore designato dall'AeCI. a proprio insindacabile giudizio.

1. Nella graduazione della sanzione irrogata si considerano le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti connesse con l'evento che, di norma, riguardano:

a. aggravanti:

- aver cagionato danni a persone o all'altrui proprietà ;
- aver condotto le operazioni di volo sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti;
- aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- possedere la qualifica di istruttore .

b. attenuanti:

- assenza di dolo
- non aver cagionato concreto/reale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

2. Competenze

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione di Valutazione designata.

3. Procedura

il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione l'identità della presunta violazione.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione di Valutazione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione.
- formulare, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale il periodo di sospensione ritenuto più opportuno.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura o irroga la sanzione ritenuta adeguata.

Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.

4. Impugnazioni

Avverso la decisione che irroga la sanzione disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.

5. Conservazione degli atti

- I documenti relativi alla procedura sono conservati, a cura di AeCi per 10 anni;
- le sanzioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 34 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PILOTA

1. Nei casi previsti dall'Art. 3 comma 4 del D.P.R. 133/2010, qualora la condotta del pilota responsabile sia tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica, il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, ne informa il pilota responsabile e la Commissione di Valutazione Idoneità.
2. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.
3. Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.
4. La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta.

Procede alla eventuale audizione personale del pilota responsabile e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

5. La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura oppure propone al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota a visita medica presso una struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 D.P.R. 133/2010.
6. Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone il rinvio a visita medica del pilota scegliendo la struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n° 133 ed allegando copia degli atti del procedimento.
7. Il procedimento di rinvio del pilota a visita medica dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.
8. L' Ae.C.I. comunica al pilota la decisione della Commissione o del Consiglio Federale, che conclude il procedimento.
9. Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte

integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 35 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità teorico-pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 9/7/2010 N° 133, il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione della procedura formulando, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo di durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso.
- Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo di durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l'accertamento previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti, delibera:

- l'archiviazione della procedura;
oppure
- di irrogare la sanzione proposta o di modificarla
oppure
- un approfondimento delle indagini

Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al comma 3.

La sospensione è revocata dal Direttore Generale di Ae.C.I. su attestazione della Scuola di positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al superamento dell'accertamento del presente regolamento.

Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

CAPITOLO - E

Art. 36 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le autorizzazioni rilasciate dall'Aero Club d'Italia in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla loro naturale scadenza, salvo diversa disposizione e qualora non in contrasto con il presente regolamento.

All.1

CODICE DI COMPORTAMENTO Ae.C.I.

Principi fondamentali

Premessa:

Il presente Codice di comportamento Ae.C.I. specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità che tutti i praticanti del volo da diporto o sportivo sono tenuti ad osservare.

La violazione del codice costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalarle all'Aero Club d'Italia.

1. Osservanza delle norme:

Tutti i praticanti il V.D.S. sono tenuti all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle altre misure e decisioni adottate dall'Aero Club d'Italia.

Collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente, comunicando all'Aero Club d'Italia ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività V.D.S., e forniscono al medesimo tutte le informazioni richieste.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

2. Principio di lealtà:

I praticanti il V.D.S. devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività V.D.S.

3. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute:

E' fatto divieto a tutti i praticanti il V.D.S. di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I soggetti di cui sopra devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.

4. Principio di non discriminazione:

Tutti i praticanti il V.D.S. devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

5. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione:

Tutti i praticanti il V.D.S. non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito del V.D.S.

6. Doveri di riservatezza:

I praticanti il V.D.S. sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

7. Principio di imparzialità:

Gli istruttori V.D.S. devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività di VDS.



AERO CLUB D'ITALIA

Regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore

Il VDS è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 106 del 25 marzo 1985
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 Luglio 2010 n° 133;
- e dal presente Regolamento emanato dall'AeCI ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio del

INDICE

		Pagina
CAPO PRIMO	<i>Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche</i>	4
Art. 1	ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	4
Art. 2	ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO	4
CAPO SECONDO	<i>Attività addestrativa e classificazione degli apparecchi VDS</i>	5
Art. 3	AMMISSIONE AL CORSO	5
Art. 4	SVOLGIMENTO DEI CORSI	5
Art. 5	ATTIVITA' DA SOLISTA	5
Art. 6	ATTIVITA' ADDESTRATIVE COMPLEMENTARI	5
Art. 7	CLASSI E ABILITAZIONI	6
Art. 8	SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI	8
Art. 9	PROVA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO	8
Art. 10	PROVA D'ESAME DI TEORIA	8
Art. 11	PROVA D'ESAME PRATICA	9
Art. 12	ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO	10
Art. 13	CORSO DI FONIA AERONAUTICA	10
Art. 14	QUALIFICA DI PILOTA VDS AVANZATO	11
Art. 15	ABILITAZIONE AL VOLO IN FORMAZIONE	11
Art. 16	ABILITAZIONE AL TRAINO	12
Art. 17	QUALIFICA DI ISTRUTTORE	13
Art. 18	QUALIFICA DI ISTRUTTORE VDS AVANZATO	14
Art. 19	RILASCIO DELLE QUALIFICHE VDS AI TITOLARI DI LICENZE AERONAUTICHE O DI BREVETTI MILITARI	15
Art. 20	ALBO ISTRUTTORI	15
Art. 21	COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	15
Art. 22	NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE	16
Art. 23	CONVERSIONE DI ATTESTATO RILASCIATO DA PAESE COMUNITARIO O TERZO	17
Art. 24	VISITE MEDICHE E CONVALIDA DELL'ATTESTATO	17
CAPO TERZO	<i>Sospensione attestati/qualifiche – Verifica della idoneità</i>	17
Art. 25	ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA	19
Art. 26	SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO V.D.S., DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE E DELLA QUALIFICA DI ESAMINATORE	19
Art. 27	MODALITA' APPLICATIVA SANZIONI	19
Art. 28	ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICO - FISICA DEL PILOTA	22
Art. 29	ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' TEORICO – PRATICA	22

	DEL PILOTA	
Art. 30	CODICE DI COMPORTAMENTO	23
CAPO QUARTO	<i>Scuole di volo per attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore</i>	23
Art. 31	SCUOLE DI VOLO VDS	23
Art. 32	REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	24
Art. 33	RILASCIO CERTIFICAZIONE	24
Art. 34	REGOLAMENTO SCUOLA e MODELLO SCHEDA TECNICA (Mod. ST)	24
Art. 35	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	25
Art. 36	VISITE ISPETTIVE	25
Art. 37	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	25
Art. 38	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	26
Art. 39	INCOMPATIBILITA'	26
Art. 40	PISTE OPERATIVE	26
Art. 41	COMUNICAZIONE INCONVENIENTI	26
Art. 42	VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE	26
Art. 43	REQUISITI DELLE PISTE OPERATIVE	27
Art. 44	INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO	29
Art. 45	TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI	29
Art. 46	PERSONALE	30
Art. 47	REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE	31
CAPO QUINTO	<i>Disposizioni transitorie</i>	32
Art. 48	AUTORIZZAZIONI	32
ALLEGATI:	CODICE DI COMPORTAMENTO AE.C.I.	33

CAPO PRIMO
Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche

Art. 1 - ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. L'attestato per svolgere l'attività di Volo da Diporto o Sportivo (V.D.S.) con apparecchi provvisti di motore (Volo a Motore - VM) viene rilasciato dall'Aero Club d'Italia, di seguito definito anche Ae.C.I., secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione della L.106/85 e dal presente regolamento tecnico - operativo.
2. Sull'attestato vengono registrate le idoneità, le qualifiche, e le abilitazioni conseguite, le relative scadenze nonché le eventuali limitazioni. Vengono, altresì, registrati i corsi di aggiornamento e le altre attività addestrative riconosciute dall' Ae.C.I.

Art 2 - ISTITUZIONE DEI CORSI

1. I corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività VDS, finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni previste dal D.P.R. 133/2010, devono svolgersi nell'anno solare.
2. Possono essere aperti dal giorno 1^a gennaio, e terminano improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le Scuole certificate notificano ad Ae.C.I. l'apertura dei corsi, la data di inizio delle specifiche attività formative, i nominativi dei candidati ammessi al corso e l'eventuale inserimento di ulteriori allievi o la cancellazione degli stessi, in data anteriore all'inizio delle stesse, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti anche di aver adempiuto alla copertura assicurativa prevista dalle norme vigenti.
4. L'Ae.C.I. ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni e delle notifiche ricevute ai requisiti richiesti dal regolamento di attuazione alla L.106/85 e dal presente regolamento per l'effettuazione dei corsi. Nel caso vengano rilevate irregolarità, l'Ae.C.I. provvede a sospendere l'attività didattica della scuola, mediante provvedimento motivato.
5. Il Direttore della Scuola, dietro tempestiva comunicazione del Presidente, pubblica in bacheca e tiene aggiornato l'elenco degli allievi iscritti ai corsi e lo rende noto agli istruttori incaricati dell'attività didattica.
6. Ciascun allievo termina la propria attività formativa al momento del superamento della prova d'esame, è tuttavia facoltà della scuola che ha presentato all'esame l'allievo fargli svolgere attività di mantenimento della preparazione al volo per un periodo massimo di 30 giorni, in attesa del rilascio dell'attestato da parte dell'Ae.C.I.
7. Nei casi previsti dal comma 6 **non si applica quanto previsto** dai precedenti punti del presente articolo salvo il rispetto delle norme vigenti in particolare per quanto concerne le coperture assicurative.
8. Per consentire il completamento dell'attività formativa, gli allievi che non hanno superato entro il 31 dicembre tutte le prove d'esame previste dal presente regolamento, potranno essere inseriti in un corso successivo.

CAPO SECONDO
Attività addestrativa e classificazione degli apparecchi VDS

Art. 3 - AMMISSIONE AI CORSI

1. La domanda di ammissione ai corsi di cui all'Art. 2 è presentata dall'allievo al Direttore della Scuola presso cui intende frequentare il corso ed è corredata dalla documentazione prevista dal D.P.R. 133/2010, con particolare riferimento all'art. 16 dello stesso

Art. 4 - SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. I corsi di cui all'Art. 2 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche conformi ai programmi didattici stabiliti dall'Aero Club d'Italia e redatti ai sensi del D.P.R. 133/2010, con particolare riferimento all'art. 17 dello stesso. Le esercitazioni pratiche sono annotate a cura dell'istruttore su apposito statino predisposto dall'Ae.C.I., che è conservato dalla scuola per un periodo di 5 anni successivi alla chiusura del corso. Le missioni da solista trascritte sugli statini dei voli sono controfirmate anche dal Direttore della Scuola.
2. Sono di ausilio ai programmi teorico/pratici i testi specifici consigliati dal Direttore della Scuola o, eventualmente, da Ae.C.I., per tutte le materie previste dal corso.
3. L'attività didattica viene svolta per la parte teorica nell'aula didattica e, per la parte pratica, sulla pista di base e sulle altre piste indicate nel modello ST. Agli allievi che sosterranno l'esame su di un altro campo è consentito svolgervi attività didattica, purché coordinata con la scuola che gestisce tale campo.

Art. 5 - ATTIVITA' DA SOLISTA

1. Le missioni in volo da solista sono effettuate con l'autorizzazione dell'istruttore della scuola ove è svolto il corso e con le modalità da questi indicate secondo i programmi di addestramento

Art. 6 - ATTIVITA' ADDESTRATIVE COMPLEMENTARI

1. Sono attività addestrative complementari a quelle già previste dall'Art. 2 del presente regolamento, tutte le attività didattiche effettuate dagli istruttori della Scuola finalizzate a:
 - a. ripresa volo;
 - b. addestramento per il perfezionamento della condotta dei mezzi;
 - c. passaggio macchina dello stesso tipo e classe.
 - d. volo di familiarizzazione propedeutico all'iscrizione al corso.
2. L'attività didattica è stabilita dalla Scuola in funzione delle diverse tipologie di addestramento.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la Scuola è esonerata dagli obblighi di cui all'Art. 2. del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme vigenti, in particolare per quanto concerne le coperture assicurative.
4. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere le attività addestrative complementari sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola e alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.

Art.7 - CLASSI E ABILITAZIONI

1. Considerato che nel settore V.D.S. esistono diverse tipologie di apparecchi, le cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi e tipi di apparecchi, di cui agli allegati tecnici al D.P.R. 133/2010, ai quali si aggiungono il paramotore e il paracarrello, che si identificano con le caratteristiche appresso indicate:
 - Entrambi si compongono di un'ala assimilabile a quelle utilizzate per il parapendio (classe del VDS/VL), che sostiene in volo equipaggio e sistema motopropulsivo;
 - Il paramotore prevede decollo e atterraggio a piedi, ha il motore installato su di un telaio che viene indossato come uno zaino.
 - Il paracarrello è munito di carrello su ruote che sostiene il motore ed ospita l'equipaggio, effettua decollo ed atterraggio su ruote.
2. Classi di apparecchi V.D.S./V.M.:
 - a. MULTIASSI,
 - b. ELICOTTERO,
 - c. PARAMOTORE e PARACARRELLO,
 - d. PENDOLARE,
2. In funzione delle diverse classi di cui sopra, sono previste le seguenti abilitazioni per tipo:
 - a. MULTIASSI:
 - 1) Ala fissa Terrestre;
 - 2) Ala fissa idro;
 - 3) Motoalante – ala fissa terrestre;
 - 4) Autogiro;
 - 5) Autogiro idro.

b. PENDOLARE:

- 1) pendolare terrestre;
- 2) pendolare idro.

c. ELICOTTERO:

- 1) Elicottero terrestre;
- 2) Elicottero idro.

d. PARAMOTORE E PARACARRELLO;

3. preso atto che i programmi didattici del motoalante comprendono per intero anche la parte riguardante l'ala fissa terrestre, i possessori dell'abilitazione su motoalante possono richiedere d'ufficio l'abilitazione all'ala fissa terrestre.
4. Per il conseguimento di un'abilitazione successiva a quella ottenuta con il rilascio dell'attestato, sono necessari il possesso dell'attestato con visita medica in corso di validità nonché la partecipazione ad uno dei corsi previsti dall'Art. 2, svolto secondo le seguenti modalità:

a. Abilitazione all'interno di una classe per la quale già si possiede un'abilitazione:

- il candidato segue un corso specifico, svolto presso una Scuola certificata;
- la Scuola, in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all'esperienza del pilota stabilisce un programma teorico/pratico comprensivo di un volo da solista da effettuarsi al termine dell'attività, sull'apparecchio per il quale si richiede l'abilitazione. L'idoneità dell'allievo è valutata dall'istruttore che ha tenuto il corso e dal Direttore della scuola;
- in caso di idoneità al conseguimento dell'abilitazione, il Direttore della Scuola presso la quale si è svolto il corso provvede a registrare l'abilitazione sull'attestato, ed invia all'Ae.C.I. la documentazione relativa.

b. Conseguimento di una prima abilitazione per classe:

- il candidato segue un corso specifico, secondo il programma didattico teorico/pratico approvato dall'Aero Club d'Italia;
- la Scuola, in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all'esperienza del pilota, può prevedere dei percorsi formativi specifici, esentando l'allievo dalle parti del programma per il quale risulti preparato, prevedendo comunque l'attività di volo da solista;
- durante la prova d'esame finale, l'Esaminatore verifica che il candidato sia in possesso delle conoscenze teoriche specifiche per la nuova classe e tipo di apparecchio. La prova d'esame pratico, da effettuarsi sul mezzo di cui si chiede l'abilitazione, è svolta con la presenza a bordo dell'Esaminatore. In caso di esito positivo dell'esame, quest'ultimo provvede a registrarlo sull'attestato del

candidato. La scuola provvederà successivamente a inviare i prescritti documenti all'Ae.C.I. per le necessarie registrazioni;

- limitatamente alla classe paramotore l'Esaminatore segue la prova da terra.
- Per gli allievi che provengono dalla classe paramotore e paracarrello, l'esame dovrà essere comprensivo della prova teorica e pratica di cui agli artt. 10 ed 11 del presente regolamento.

Art. 8 - SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI

1. Gli allievi disabili frequentano i corsi finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni, previste dal D.P.R. 133/2010 con particolare riferimento agli artt. 16 e 17 dello stesso, presso le Scuole appositamente attrezzate in relazione al tipo di disabilità dell'allievo.
2. La scuola notifica all'Ae.C.I. l'avvenuto adattamento dell'apparecchio, utilizzato per i corsi, alle necessità degli allievi disabili, indicando gli adattamenti cui è stato sottoposto l'apparecchio.
3. L'attestato rilasciato al pilota disabile contiene l'indicazione che l'apparecchio utilizzato deve essere adattato alle sue necessità specifiche.

Art. 9 - PROVA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

1. La prova d'esame per il conseguimento dell'attestato previsto dall'Art. 11 comma 1 del D.P.R. 133/2010 comprende una prova d'esame di teoria, da svolgersi con priorità e una prova d'esame pratica.
2. L'esito negativo riportato nella prova pratica non comporta l'obbligo di ripetere anche la prova teorica, ove già superata, e soltanto nel caso in cui la prova pratica venga sostenuta con esito positivo entro sei mesi da quella teorica.
3. La scuola, entro i 5 giorni lavorativi successivi al completamento dell'esame, invia il verbale d'esame e i documenti previsti dalla vigente normativa, all'Ae.C.I. che, verificata la correttezza della documentazione presentata, rilascia l'attestato.
4. Alla sessione d'esame potranno partecipare anche allievi di altre scuole certificate, purché abbiano completato l'iter formativo.

Art. 10 - PROVA D'ESAME DI TEORIA

1. Su richiesta di una o più Scuole l'AeCI autorizza la sessione d'esame.
2. A cura della Scuola i candidati sono iscritti alla prova di esame con notificazione da inviare all'AeCI con preavviso di almeno 15 giorni.
3. La Scuola attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i candidati sono in possesso della documentazione richiesta.

L'Esaminatore è designato dall'Ae.C.I. tra gli Istruttori Esaminatori nominati dal Consiglio Federale ed è coadiuvato dal Direttore e da un Istruttore della Scuola che organizza la prova

di esame. L'AeCI ha facoltà di inserire nella commissione un ulteriore componente. L'Esaminatore ammette alla prova i candidati verificando che i medesimi abbiano integralmente completato l'iter formativo di teoria previsto.

- La prova d'esame prevede la risposta, nel tempo massimo di 2 ore, ad un questionario composto da 70 domande scritte, a risposta multipla. Fa eccezione la classe del paramotore, per la quale le domande previste sono 50.

Le modalità di superamento sono indicate nel programma d'esame predisposto dall'Ae.C.I. e approvato con delibera commissariale n. 246 del 29 luglio 2011

4. Al termine della prova l'Esaminatore notifica immediatamente l'esito dell'esame ai candidati e contestualmente redige il relativo verbale d'esame.

Art.11 - PROVA D'ESAME PRATICA

1. Su richiesta di una o più Scuole l'AeCI autorizza la sessione d'esame.
2. A cura della Scuola i candidati sono iscritti alla prova di esame con notificazione da inviare all'AeCI con preavviso di almeno 15 giorni.
3. La Scuola attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i candidati sono in possesso della documentazione richiesta.
4. L'Esaminatore è designato dall'Ae.C.I. tra gli istruttori esaminatori nominati dal Consiglio Federale ed è coadiuvato dal Direttore e da un Istruttore della Scuola che organizza la prova di esame. L'Ae.C.I. ha facoltà di inserire nella commissione un ulteriore componente. L'Esaminatore ammette alla prova i candidati verificando che i medesimi abbiano completato l'iter formativo di pratica previsto.
5. La prova pratica è eseguita sulla pista sede di una scuola certificata dall'Ae.C.I. e consiste in una prova di volo nella quale il candidato, quale pilota ai comandi, esegue almeno un circuito completo di traffico comprendente le manovre di decollo, virata in controbasse, sottovento, virata in base, riattaccata, ulteriore circuito di traffico e atterraggio.
6. L'Esaminatore valuta l'esecuzione della prova comunicandone immediatamente al candidato l'esito. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo.
7. Al termine della sessione l'Esaminatore redige immediatamente il relativo verbale d'esame.
8. La scuola, al completamento della prova, invia, entro 5 giorni, il verbale d'esame e i documenti previsti dalla vigente normativa, all'Ae.C.I. il quale previa verifica di verbale d'esame unitamente ai documenti forniti convalida le prove dei candidati e rilascia l'attestato di cui all'art. 11 comma 1 del DPR 9/7/2010 n. 133.

Art.12 - ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO

1. La prova di esame per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è svolta presso la Scuola di volo che abbia notificato ad AeCI la richiesta con preavviso di almeno 15 gg. dalla data indicata nella domanda.
2. Sono ammessi all'esame i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 comma 2 lett. B) del D.P.R. 133/2010, che abbiano svolto almeno 3 ore di volo in addestramento con l'Istruttore della Scuola che presenta il candidato.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo; per la classe Paramotore l'Esaminatore designa, quale passeggero, unicamente l'Istruttore della Scuola che presenta l'esaminando.
5. La prova per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è effettuata dal candidato con le modalità di cui all'Art. 17 comma 3 del D.P.R. 133/2010. La prova pratica comprende, tra l'altro, la valutazione della capacità di condurre in piena sicurezza il velivolo anche in caso di emergenza nonché un briefing avente ad oggetto la pianificazione di un volo di trasferimento nonché il comportamento che il passeggero deve tenere a bordo anche in caso di abbandono del mezzo.
6. L'abilitazione al volo con passeggero è valida limitatamente alla classe e al tipo per i quali si è superato l'esame di cui al comma precedente.

Art.13 - CORSO DI FONIA AERONAUTICA

1. Il corso di fonia aeronautica previsto dall'Art. 11 comma 9 lett. D) del D.P.R. 133/2010 è svolto, dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art. 11 comma 11 del suddetto D.P.R., secondo il programma didattico stabilito dall'Ae.C.I.
2. Le scuole notificano all'Ae.C.I. l'apertura dei corsi, la data di inizio, i nominativi dei candidati iscritti al corso e l'eventuale inserimento o cancellazione degli stessi
3. L'esame per il conseguimento del certificato di radiotelegrafia viene svolto secondo quanto stabilito dal programma didattico predisposto dall'Ae.C.I.
4. L'elenco dei candidati iscritti agli esami deve essere inviato all'Ae.C.I. 15 giorni prima della data prevista per l'esame stesso e deve comprendere almeno 15 candidati. L'Ae.C.I. si riserva il diritto di concedere eventuali deroghe nel caso in cui sia impossibile raggiungere il suddetto numero.
5. La scuola entro i 5 giorni lavorativi successivi al completamento dell'esame, invia il verbale d'esame all'Ae.C.I. che provvederà alla trascrizione dell'abilitazione ed all'emissione di un nuovo attestato.

Art.14 - QUALIFICA DI PILOTA VDS AVANZATO

1. Sono ammessi al corso per ottenere la qualifica di pilota VDS avanzato, i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 comma 9 D.P.R. 133/2010.
2. Il corso e l'esame per il conseguimento della qualifica di pilota V.D.S. avanzato sono svolti dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 comma 12 D.P.R. 133/2010, secondo il programma didattico approvato. La scuola V.D.S. successivamente invia ad Ae.C.I., per le opportune registrazioni, la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della Scuola. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola. La qualifica è successivamente trascritta da parte di AeCI sul certificato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo. Il corso si svolge con le modalità previste dall'Art. 17 comma 4 e 5 D.P.R. 133/2010.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica e l'esame finale sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST. ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. Ai fini del rinnovo del nulla osta di cui all'Art. 11 del D.P.R. 133/2010, la Scuola verifica con una prova orale che il candidato sia aggiornato sulle materie di cui all'Art. 17 comma 4 lett. a), b) e c) del suddetto D.P.R., nonché con una prova in volo, della durata di almeno 45 minuti, che il candidato sia addestrato alla condotta dell'apparecchio nell'ambito degli spazi aerei e dei circuiti aeroportuali descritti nell'Art. 17 comma 5 del D.P.R. 133/2010. Sono esentati dalle suddette prove coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 10 dell'art. 11 del DPR 133/2010.

Sono altresì esentati dalle suddette prove gli istruttori VDS avanzato che presentano una dichiarazione, firmata dal Direttore della scuola, che attesti che l'interessato ha svolto attività regolare e continuativa quale istruttore di VDS avanzato.

Qualora la funzione di Direttore della scuola e di Istruttore di VDS avanzato si dovessero identificare nella stessa persona, il richiedente dovrà produrre una autocertificazione, redatta nelle forme di legge, che attesti l'attività dallo stesso svolta come istruttore VDS avanzato.

L'Aero Club d'Italia si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

5. All'esito positivo di entrambe le prove il Direttore della Scuola rilascia il nulla osta che è annotato sull'attestato e ne dà comunicazione mediante notifica ad Ae.C.I. che lo trascrive sul certificato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.
6. La qualifica di pilota avanzato è valida per tutte le classi e i tipi per i quali il pilota abbia l'abilitazione.

Art.15 - ABILITAZIONE AL VOLO IN FORMAZIONE

1. Il volo in formazione è condotto nel rispetto delle vigenti regole dell'aria e dei relativi regolamenti applicabili.
2. Il corso per l'abilitazione al volo in formazione di cui all'Art. 11 comma 14 del D.P.R. 133/2010, è svolto dalle Scuole abilitate che si attengono al programma didattico stabilito da Ae.C.I.

3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. L'esame per il conseguimento della abilitazione al volo in formazione è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 comma 12 del D.P.R. 133/2010.
5. La Scuola svolge il corso utilizzando apparecchi che abbiano prestazioni e caratteristiche di volo tra loro omogenee.
6. In caso di esito positivo dell'esame, questo è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola. La Scuola invia quindi all'Ae.C.I., per le opportune registrazioni, la documentazione prevista, sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della scuola
7. La qualifica è successivamente trascritta da parte di Ae.C.I. sull'attestato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.
8. L'attività di volo in formazione, entro spazi aerei controllati, deve essere svolta solo con apparecchi avanzati sia durante l'addestramento sia durante le manifestazioni/esibizioni.

Art. 16 - ABILITAZIONE AL TRAINO

1. Il corso per l'abilitazione al traino di cui all'Art. 11 comma 14 del D.P.R. 133/2010 è svolto dalle Scuole abilitate ai sensi dello stesso articolo.
2. Il corso si svolge con le modalità previste dall'Art. 17 comma 3 del D.P.R. 133/2010.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. L'esame per il conseguimento della abilitazione al traino è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 comma 14 del D.P.R. 133/2010 che, successivamente, invia all'Ae.C.I., per le opportune registrazioni, la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della scuola.
5. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola.
6. La qualifica è successivamente trascritta da parte di Ae.C.I. sull'attestato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.

Art.17 - QUALIFICA DI ISTRUTTORE

1. Il Consiglio Federale indice i corsi per Istruttore previsti dagli Art. 18 e 19 del D.P.R. 133/2010 avuto riguardo, anche, alle richieste pervenute dagli Aero Club Federati, dagli Enti Aggregati, dalla competente Commissione tecnica e dai singoli piloti.

2. Il corso istruttori si articola in tre distinte fasi:
 - a. Prova selettiva;
 - b. Lezioni teoriche e pratiche;
 - c. Esame finale.
3. Per accedere al corso Istruttori è necessario un iniziale tirocinio della durata di almeno 6 mesi, le cui modalità di valutazione sono esplicitate nelle linee guida dell'Aero Club d'Italia, presso una Scuola certificata dall'Ae.C.I.. Per essere ammesso al tirocinio il candidato deve essere in possesso dell'abilitazione al biposto per il tipo di apparecchio per il quale si intende partecipare al corso.
4. La Scuola notifica all'Ae.C.I., con almeno 15 giorni di anticipo l'inizio del periodo di tirocinio di ciascun candidato. Al termine del tirocinio la Scuola redige una relazione nella quale indica le attività svolte nella scuola e, conseguentemente, le attitudini all'insegnamento. In caso di valutazione negativa devono essere evidenziate le ragioni di tale giudizio. La relazione deve essere consegnata al tirocinante, che la alleggerà alla domanda di ammissione al corso istruttori, ed è inviata all'Ae.C.I. in copia per la valutazione da parte della Commissione incaricata di svolgere il corso istruttori V.D.S.. La valutazione positiva consente l'ammissione alla prova selettiva. In caso di valutazione negativa il candidato svolge nuovamente il periodo di tirocinio di cui al comma 3. La valutazione positiva rimane valida per 5 anni.
5. Per essere ammessi alla prova selettiva è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del D.P.R. 133/210 e dell'idoneità al tirocinio. Questa si articola in una prova selettiva teorica e pratica.
6. La prova d'esame di teoria consiste in un in un minimo di 100 domande a risposta multipla basate sulle materie di cui all'Art. 17 del D.P.R. 133/2010. Le modalità di superamento sono indicate nel programma d'esame predisposto dall'Ae.C.I.
7. La prova di esame pratica consiste in prove di volo svolte con l'Esaminatore a bordo. Limitatamente alla classe paramotore gli esaminatori seguono le prove da terra.
8. Il superamento della prova d'esame di teoria e della prova d'esame pratica consente l'ammissione alla seconda fase del corso e rimane valida per 3 anni.
9. La seconda fase del corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
10. Le lezioni teoriche sono composte da almeno 30 ore dedicate all'apprendimento della didattica e tecnica di insegnamento a cura della Commissione o di docenti designati da Ae.C.I., nonché da ulteriori 20 ore durante le quali i candidati espongono argomenti relativi alle materie previste dall'Art. 17 comma 2 del D.P.R. 133/2010.
11. Le esercitazioni di volo consistono nello svolgimento di missioni di volo con un componente la Commissione a bordo.
12. Il corso si conclude con la terza fase, durante la quale si svolgono gli esami finali, della durata di almeno due giorni.
13. La terza fase del corso si svolge con l'esposizione della lezione prevista dall'Art. 19 lett. B) del D.P.R. 133/2010, nonché con lo svolgimento di una lezione di volo. E' dichiarato idoneo

il candidato che abbia superato positivamente tutte le prove d'esame. La Commissione decide a maggioranza.

14. Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i componenti, deve essere trasmesso all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente della Commissione.
15. I piloti già istruttori V.D.S. accedono alle prove di esame, di cui al comma 13, al fine di ottenere l'abilitazione per classi e tipi diversi, purché già in possesso dell'abilitazione, con trasporto del passeggero per lo specifico tipo richiesto.
16. La domanda per le prove d'esame, di cui al n. 15 del presente articolo, può essere presentata, tramite una scuola certificata per il tipo di apparecchio per il quale si richiede l'esame, al di fuori dei corsi istruttori. In questo caso, l'Ae.C.I. nomina una apposita Commissione, ai sensi dell'Art. 21 del presente Regolamento, che svolgerà la prova d'esame presso la scuola che ha presentato il candidato.
17. Ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 18 comma 2 lettera c) del D.P.R. 133/2010 per partecipare al corso istruttori, sono ammessi i piloti in possesso da almeno tre anni di una licenza di volo o di un brevetto di pilota militare in corso di validità e corrispondente al tipo per il quale si intende frequentare il corso, anche se l'attestato V.D.S. è stato rilasciato da meno di tre anni e il biposto da meno di uno.
18. La qualifica di istruttore non è soggetta a scadenza, è soggetta comunque all'aggiornamento triennale a partire dalla data del rilascio.
L'attività istruzionale (basica e avanzata) può essere esercitata solo con la qualifica aggiornata.
L'aggiornamento si consegue con la frequenza di appositi corsi indetti dall'AeCI (corsi di aggiornamento), i quali sono articolati su una fase teorica ed una fase pratica (attività di volo), quest'ultima svolta con tutti i tipi di apparecchi per i quali si è abilitati.

Art.18 - QUALIFICA DI ISTRUTTORE VDS AVANZATO

1. La qualifica di Istruttore V.D.S. avanzato è rilasciata dall'Aero Club d'Italia agli istruttori V.D.S. in possesso dei requisiti di cui all'Art. 18 comma 3 del D.P.R. 133/2010.
2. L'esame per il conseguimento della qualifica di Istruttore VDS Avanzato, di cui all'art. 18 del D.P.R.133/2010, viene svolto durante un corso istruttori V.D.S./V.M., istituiti in base all'art. 17 del presente Regolamento. E' tuttavia facoltà del candidato presentare richiesta, per il tramite di una scuola abilitata al rilascio della qualifica di pilota avanzato, per sostenere l'esame al di fuori di un corso istruttori. In questo caso, l'Ae.C.I. nomina una apposita Commissione, ai sensi dell'Art. 21 del presente Regolamento, che svolgerà la prova d'esame presso la scuola che ha presentato il candidato.

Art. 19 - RILASCIO DELLA QUALIFICHE V.D.S. AI TITOLARI DI LICENZE AERONAUTICHE O DI BREVETTI DI PILOTA MILITARE

1. L'Ae.C.I. rilascia d'ufficio, ai titolari di licenze aeronautiche o di brevetto di pilota militare per il pilotaggio di velivoli o elicotteri con abilitazioni in corso di validità o scadute da meno di un anno, l'attestato per il volo da diporto o sportivo con abilitazione al tipo di apparecchio

corrispondente alla licenza o al brevetto presentato, e l'abilitazione al trasporto del passeggero.

Il rilascio dell'attestato, comunque, è subordinato a:

- un indottrinamento sulla regolamentazione VDS svolto presso una scuola certificata e sottoscritta dal direttore;
- un volo di abilitazione, svolto presso una scuola certificata con un istruttore abilitato.

2. Viene rilasciata la qualifica di pilota V.D.S. avanzato ai possessori di attestato V.D.S. e titolari di licenze aeronautiche o di brevetto di pilota militare, le cui abilitazioni siano in corso di validità o scadute da meno di un anno.
3. Ai titolari di attestato V.D.S. in corso di validità e dell'abilitazione di FI (Flight Instructor) per i piloti civili o, della qualifica di istruttore militare in corso di validità o scaduta da non oltre un anno, viene rilasciata d'ufficio la qualifica di istruttore V.D.S.
4. Ai titolari di attestato VDS avanzato in possesso degli stessi requisiti di cui sopra verrà rilasciata la qualifica di istruttore VDS avanzato. In entrambe i casi la qualifica verrà rilasciata per il tipo di apparecchio corrispondente ai titoli posseduti.
5. Per ottenere il rilascio dei suddetti titoli, l'interessato dovrà presentare la relativa domanda, corredata dei documenti richiesti e superare un apposito corso di aggiornamento con prove in volo indetto dall'Aero Club d'Italia. Effettuate le opportune verifiche, l'Ae.C.I. provvederà a rilasciare il titolo.

Art.20 - ALBO ISTRUTTORI

1. L'Aero Club d'Italia istituisce e aggiorna periodicamente l'albo degli istruttori abilitati a tenere i corsi di cui agli Artt. 15 e 17 del D.P.R. 133/2010 indicando per ciascuno le rispettive qualifiche.
2. L'Albo è pubblicato sul sito internet dell'AeCI.

Art.21 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. Le Commissioni per il conseguimento della qualifica di Istruttore di volo, sono nominate dall'Aero Club d'Italia e formate da un Presidente, con qualifica di istruttore esaminatore, ed almeno due Istruttori-Esaminatori che posseggono l'abilitazione ai tipi di apparecchio oggetto del corso.
2. La Commissione nominata per la prima e la seconda fase del corso non può avere la medesima composizione di quella che svolgerà la terza fase. Fa eccezione il Presidente della Commissione nominata per lo svolgimento della prima e seconda fase, che viene inserito tra i componenti la Commissione incaricata di seguire la terza fase, al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo dell'attività di formazione svolta.
3. Limitatamente alla seconda fase, la Commissione può essere integrata dall'Ae.C.I. con relatori, anche non in possesso della qualifica di istruttori esaminatori V.D.S., esperti nelle specifiche materie tecniche.
4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

Art.22 - NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE

1. L'Ae.C.I. nomina gli Istruttori Esaminatori V.D.S. in base alle esigenze riscontrate.

La nomina avviene a domanda degli Istruttori interessati, i quali devono certificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver svolto attività didattica per almeno 4 anni, di cui almeno 1 nel settore VDS/VM;
- b. essere in attività come Istruttore V.D.S./V.M ed essere aggiornati;
- c. aver addestrato almeno 10 allievi risultati idonei all'esame, nel settore VDS.
- d. avere partecipato con l'incarico di "esaminatore in formazione ad almeno 4 sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di pilota.

La predetta partecipazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Aero Club d'Italia.

Il curriculum dovrà essere controfirmato dai direttori delle scuole presso le quali l'Istruttore richiedente ha prestato servizio.

3. L'impiego degli esaminatori viene gestito e disciplinato discrezionalmente mente dall'AeCI, valutate le esigenze contingenti, le disponibilità personali e la dislocazione geografica. Per comprovati motivi, inoltre, è facoltà dell'Ae.C.I. non impiegare determinati Esaminatori.

4. La qualifica di Esaminatore non ha scadenza.

L'impiego, tuttavia, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a. attestato in corso di validità;
- b. essere aggiornati.

5. La qualifica di Istruttore-Esaminatore V.D.S., consente di svolgere le seguenti funzioni, limitatamente al tipo di apparecchio per il quale si possiede la nomina ad Esaminatore:

- a. Commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento dell'attestato di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle abilitazioni;
- b. Commissario nelle sessioni di esame indette per il conseguimento della qualifica di Istruttore V.D.S. o di Istruttore V.D.S. Avanzato e per il conseguimento delle relative abilitazioni;
- c. Relatore-Commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento istruttori V.D.S. ed istruttori-esaminatori V.D.S. dove previsto.

2. E' considerato istruttore esaminatore avanzato l'esaminatore in possesso della qualifica di istruttore avanzato.

Art. 23 - CONVERSIONE DI TITOLI RILASCIATI DA PASE COMUNITARIO O TERZO

1. Gli ATTESTATI, le ABILITAZIONI e le QUALIFICHE rilasciate da paesi comunitari o terzi, riconosciuti in base all'Art. 11 comma 7 del D.P.R. 133/2010, a cittadini italiani o comunitari residenti in Italia vengono convertiti dall'Ae.C.I. nell'attestato equivalente, dietro presentazione di una domanda corredata di Nulla Osta della Questura e della documentazione comprovante le abilitazioni possedute. , previa verifica della omogeneità dei programmi didattici del Paese che ha rilasciato il titolo a quelli in vigore in Italia.

L'istruttore VDS che ha conseguito l'abilitazione all'estero (di cui al precedente comma 1) può essere impiegato presso le scuole AeCI dopo aver frequentato e superato il corso di aggiornamento specifico, indetto dall'Aero Club d'Italia, comprendente anche delle prove in volo.

3. Qualora i titoli di cui si chiede la conversione non siano in lingua inglese il richiedente allega una traduzione giurata.

Art. 24 - VISITE MEDICHE E CONVALIDA DELL'ATTESTATO

1. Alla scadenza della visita medica, l'attestato deve essere convalidato dall'Aero Club d'Italia a seguito di presentazione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica, rilasciato da uno degli organismi previsti dall'Art. 13 del D.P.R. 133/2010. Nel caso in cui il suddetto certificato riportasse una data inferiore ai due anni sarà ritenuta valida la data apposta dal medico.
2. Come stabilito dall'Art. 12 comma 2 del D.P.R. 133/2010, i titolari di licenze aeronautiche in possesso della relativa certificazione medica, possono utilizzarla per la convalida dell'attestato.
3. Unitamente alla certificazione medica di idoneità psicofisica il richiedente attesta di aver svolto, nel periodo trascorso, attività di volo con regolarità quale pilota responsabile.
4. La convalida degli attestati la cui domanda sia pervenuta all'Ae.C.I. dopo un anno dalla scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, viene effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a. da 1 a 5 anni:
allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola V.D.S. attestante la ripresa dell'attività di volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione e, se posseduta l'abilitazione, biposto;
 - b. oltre 5 anni:
 - ripresa volo con un istruttore abilitato. Almeno 1 ora di volo per il VDS basico ed almeno 2 ore di volo per il VDS avanzato;
 - e superamento di:
 - test teorico previsto per il conseguimento dell'attestato;
 - check in volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione comprendente il test per il biposto qualora posseduto), svolto con un esaminatore designato da AeCI.
 - Per gli istruttori, la partecipazione ad un corso di aggiornamento è subordinata all'idoneità ottenuta a seguito della frequenza di un tirocinio di almeno tre mesi presso una scuola V.D.S.

I titolari di licenze aeronautiche in corso di validità allegano copia della licenza in corso di validità in sostituzione della ripresa volo, esclusivamente per il tipo corrispondente alla licenza posseduta.

5. la scuola che svolge la ripresa dei voli dovrà aver cura di seguire procedure differenziate in base alle qualifiche possedute dal pilota, biposto o avanzato.

CAPO TERZO

Sospensione attestati/qualifiche – verifica della idoneità

Art. 25 – ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA

1. Sono preposti all'applicazione dell'art.3 comma 4 D.P.R. 133/2010:
 - Il Direttore Generale dell'Ae.C.I.;
 - La Commissione di Valutazione Idoneità;
 - Il Consiglio Federale.
2. La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS/VL e rimane in carica per quattro anni.
3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può emanare provvedimenti per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS e che possano inficiare la sicurezza dell'attività didattica.

Art. 26 - SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO V.D.S, DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE; DELLA QUALIFICA DI ESAMINATORE.

1. L'AeCI, su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti che hanno o avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e la formazione degli allievi, verificata la responsabilità del pilota/istruttore/esaminatore, procede alla sospensione dell'attestato VDS, della qualifica di istruttore E di esaminatore.
2. In caso di sospensione dell'attestato VDS pari o superiore ai sei mesi, l'interessato dovrà ripetere l'esame di rilascio durante una delle sessioni previste da AeCI. In caso in cui il pilota fosse in possesso di abilitazione per il trasporto del passeggero l'esame dovrà essere comprensivo di quello previsto per il relativo rilascio.
3. In caso di sospensione della qualifica di istruttore o di esaminatore superiore a 6 mesi, l'interessato per ottenere di nuovo la qualifica deve sostenere e superare una verifica teorico/pratica con una Commissione di tre Esaminatori designati dall'AECI.

Art. 27 - MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari, intese come strumenti educativi e preventivi per la salvaguardia della sicurezza del volo, devono essere commisurate alla gravità delle violazioni e non lesive della dignità personale.

Le sanzioni si applicano ai Piloti, agli Istruttori e agli Esaminatori.

a. Fattispecie tipiche

Sono soggette a sanzione le violazioni volontarie delle leggi in vigore e dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 25 n. 3 ed i comportamenti che possono compromettere la sicurezza del volo, l'incolumità del pilota, del passeggero, di terzi nonché delle strutture sorvolate.

b. Tipologia delle sanzioni

Le infrazioni accertate, graduate in funzione della loro gravità, sono sanzionate con:

- richiamo scritto
- sospensione dell'attestato, della qualifica di istruttore e della qualifica di esaminatore.

2. Le Suddette sanzioni devono essere applicate seguendo i criteri di seguito illustrati:

FATTISPECIE SANZIONABILI	SANZIONI
sistemi di sicurezza passiva	richiamo - 8 mesi
aree per decollo e atterraggio	richiamo - 12 mesi
circolazione aerea: restrizioni/divieti/norme di sicurezza	richiamo - 24 mesi
idoneità psicofisica: validità attestato/qualifiche attività VDS	1 - 12 mesi
assicurazione obbligatoria	1 - 24 mesi
False dichiarazioni lesive della reputazione di persone o organismi operanti nel settore VDS	Richiamo – 3 mesi
False dichiarazioni che abbiano portato grave pregiudizio all'attività di persone o Enti operanti nel settore VDS	4- 12 mesi
False dichiarazioni lesive dell'immagine dell'Ae.C.I.	3- 24 mesi
False dichiarazioni in merito all'attività di volo richiesta per il conseguimento delle abilitazioni e qualifiche	6- 24 mesi
False dichiarazioni in merito ai requisiti delle scuole di volo	6- 24 mesi
False dichiarazioni rese dagli istruttori nell'ambito della propria attività istruzionale	6- 24 mesi
attività didattica abusiva	6 - 24 mesi
qualifica istruzionale non adeguata	richiamo - 24 mesi
attività istruzionale non conforme ai programmi in vigore	
Attività istruzionale con attestato scaduto	richiamo - 12 mesi
mancato controllo della documentazione da parte dell'esaminatore	richiamo – 24 mesi
mancato rispetto delle procedure da parte dell'esaminatore	
Nota – 1: La sospensione dell'attestato a carico di istruttori/esaminatore per violazioni commesse nell'ambito dell'attività istruzionale equivale alla sospensione della qualifica di istruttore/esaminatore	
Nota – 2: qualora l'indisciplina venga reiterata entro 5 anni, sarà applicata una sanzione superiore	

3. la Commissione di Valutazione, a prescindere dalla sanzione applicata, qualora ritenuto necessario per oggettive motivazioni, può richiedere all'interessato di:
- svolgere un corso teorico presso una scuola certificata su specifici argomenti la cui durata viene stabilita di volta in volta;
 - sostenere un esame con un Esaminatore designato dall'AeCI. a proprio insindacabile giudizio.
4. Nella graduazione della sanzione irrogata si considerano le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti connesse con l'evento che, di norma, riguardano:
- a. aggravanti:

- aver cagionato danni a persone o all'altrui proprietà ;
- aver condotto le operazioni di volo sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti;
- aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- possedere la qualifica di istruttore .

b. attenuanti:

- assenza di dolo
- non aver cagionato concreto/reale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

5. Competenze

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione di Valutazione designata.

6. Procedura

il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione di Valutazione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione.
- formulare, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale il periodo di sospensione ritenuto più opportuno.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura o irroga la sanzione ritenuta adeguata.

Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.

7. Impugnazioni

Avverso la decisione che irroga la sanzione disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.

8. Conservazione degli atti

- I documenti relativi alla procedura sono conservati, a cura di AeCi per 10 anni;
- le sanzioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 28 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PILOTA

1. Nei casi previsti dall'Art. 3 comma 4 del D.P.R. 133/2010, qualora la condotta del pilota responsabile sia tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica,

il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, ne informa il pilota responsabile e la Commissione di Valutazione Idoneità.

2. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.
3. Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.
4. La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta.

Procede alla eventuale audizione personale del pilota responsabile e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

5. La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura oppure propone al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota a visita medica presso una struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 D.P.R. 133/2010.
6. Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone il rinvio a visita medica del pilota scegliendo la struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n° 133 ed allegando copia degli atti del procedimento.
7. Il procedimento di rinvio del pilota a visita medica dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.
8. L' Ae.C.I. comunica al pilota la decisione della Commissione o del Consiglio Federale, che conclude il procedimento.
9. Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 29 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità teorico-pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 9/7/2010 N° 133, il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione della procedura formulando, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo di

durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso.

- Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo di durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l'accertamento previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti, delibera:

- l'archiviazione della procedura;
oppure
- di irrogare la sanzione proposta o di modificarla
oppure
- un approfondimento delle indagini

Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al comma 3.

La sospensione è revocata dal Direttore Generale di Ae.C.I. su attestazione della Scuola di positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al superamento dell'accertamento del presente regolamento.

Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. I piloti, gli istruttori e gli istruttori esaminatori sono tenuti a rispettare il codice di comportamento che viene allegato al presente regolamento.

CAPO QUARTO

Scuole di volo per attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore

Art. 31 - SCUOLE DI VOLO VDS

1. La Scuola di volo V.D.S. svolge la propria attività presso un Aero Club Federato o presso un Ente Aggregato all'Aero Club d'Italia.
2. Le scuole V.D.S. devono essere autorizzate a svolgere attività didattica per ciascuna delle seguenti classi e tipi di apparecchio, di cui all'Art. 7 del presente regolamento:

a. MULTIASSI:

- 1) Ala fissa Terrestre;
- 2) Ala fissa idro;
- 3) Motoalante – ala fissa terrestre;

- 4) Autogiro;
- 5) Autogiro idro.
- b. PENDOLARE:
 - 1) pendolare terrestre;
 - 2) pendolare idro.
- c. ELICOTTERO:
 - 1) Elicottero terrestre;
 - 2) Elicottero idro.
- d. PARAMOTORE E PARACARRELLO;

Art. 32 - REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

1. Per ottenere la necessaria certificazione, le Scuole di volo devono possedere i requisiti indicati nel presente Capo e riferibili a:
 - a. Sede;
 - b. Personale;
 - c. Mezzi e attrezzature;
 - d. Materiale didattico.

Art. 33 - RILASCIO CERTIFICAZIONE

1. La certificazione per la classe e il tipo richiesti é rilasciata a cura dell'AeCI sulla base della documentazione prodotta, di cui al successivo articolo 35, ed a seguito di una visita ispettiva, obbligatoria in occasione della 1^ certificazione, e facoltativa, da valutare caso per caso, in occasione della richiesta ad operare con ulteriori tipi di apparecchi.
2. L'Aero Club d'Italia pubblica, ed aggiorna periodicamente, l'albo delle Scuole la cui certificazione è in corso di validità specificando l'elenco degli istruttori abilitati ad operare in ciascuna Scuola.
3. La certificazione della scuola non ha scadenza a condizione che permangano i requisiti indicati all'art. 35 e riportati nella scheda tecnica della scuola stessa. Qualora la documentazione di cui al suddetto art. 35 dovesse essere oggetto di aggiornamento, la scuola è obbligata ad inviare all'Aero Club d'Italia tempestiva comunicazione al fine del mantenimento della relativa certificazione.

Art. 34 - REGOLAMENTO SCUOLA e MODELLO SCHEDA TECNICA(Mod. ST)

1. Ogni Scuola deve dotarsi di un Regolamento e del Mod. ST, conformi a quello predisposto dall'Ae.C.I.

Art. 35 - AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

1. Per ottenere dall'AeCI l'autorizzazione ad operare, il legale rappresentante dell'Ente Aggregato, o dell'Aero Club Federato, deve presentare una domanda in carta semplice allegando:
 - a. l'indicazione della pista, della scuola e della relativa aula didattica ove la Scuola esercita l'attività indicando la classe e il tipo, specificando il centro di quest'ultima con coordinate sessagesimali approssimate ad 1 secondo.
 - b. il Regolamento della scuola;
 - c. la Scheda Tecnica della Scuola (Mod. ST) compilata nelle sue parti;
 - d. schema dei circuiti di traffico;
 - e. carta aeronautica delle zone di lavoro evidenziando eventuali zone vietate limitrofe all'area di lavoro;
 - f. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità del campo a quanto previsto nel presente regolamento;
 - g. documentazione attestante la disponibilità delle aree di decollo, atterraggio e rimessaggio prevista dall'Art. 6 DPR 9/7/2010 n° 133 e degli apparecchi inseriti nel modello "ST";
 - h. copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ENAC se l'attività è svolta all'interno di uno spazio aereo controllato da Scuola non abilitata ai sensi dell'Art. 11 comma 12 DPR 9/7/2010 N° 133.
 - i. documento di coordinamento con le Scuole viciniori, qualora sussistano le condizioni di cui al seguente Art. 39, para 2.
2. L'Ae.C.I. avrà cura di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale attività scolastica qualora la stessa avvenga su un aeroporto.

Art. 36 VISITE ISPETTIVE

E' obbligo dell'Ae.C.I. controllare, mediante visite ispettive, la rispondenza delle caratteristiche delle scuole a quelle previste dal presente Regolamento e dal regolamento Didattico della Scuola di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi provvisti di motore (regolamento tipo approvato dall'Ae.C.I.) alle norme previste dal DPR 133/2010 e alle norme emanate per garantire sicurezza del volo, secondo un criterio di rotazione e dandone evidenza pubblica

Art. 37 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività didattica è svolta nella sede, dal personale e con i mezzi indicati nel Mod. ST in conformità al programma didattico predisposto dall'Ae.C.I., ai sensi della normativa vigente.

Art. 38 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

1. Una Scuola certificata per un tipo potrà richiedere di estendere ad altri tipi la propria certificazione, integrando la documentazione già presentata con quella prevista per il tipo richiesto ai sensi dell'Art. 35.

Art. 39 - INCOMPATIBILITA'

1. Per motivi di sicurezza del volo, l'Ae.C.I. certifica una Scuola di volo a motore solo nel caso in cui la distanza tra la pista di una Scuola, già esistente, e quella richiedente sia maggiore di 5 miglia nautiche, misurata dal centro delle rispettive piste.
2. La limitazione non è applicata nel caso in cui la Scuola richiedente abbia sede presso un Aeroporto ubicato in Zona di Traffico Aeroportuale (A.T.Z.) oppure in caso di accordo tra le Scuole. In quest'ultimo caso le Scuole interessate indicano le procedure concordate per evitare conflitti di traffico. Tali procedure sono esaminate e valutate da Ae.C.I. per la eventuale approvazione.

Art. 40 - PISTE OPERATIVE

1. Con motivata istanza la Scuola può richiedere autorizzazione all'Ae.C.I. a svolgere attività di volo su altre piste operative diverse da quella indicata all'Art. 35 lett. a) qualora ne abbia necessità per comprovate esigenze didattiche connesse all'insegnamento delle classi e dei tipi previsti nell'Art. 7. Sulla predetta istanza decide l'Aero Club d'Italia.
2. Con motivata istanza per necessità contingenti e per limitati periodi di tempo, la Scuola può richiedere l'autorizzazione a spostare la sede operativa, o la pista operativa dove sono effettuati i corsi, purché in una struttura che sia in possesso dei requisiti previsti per la certificazione e garantisca la continuità della struttura logistica e la piena operatività delle funzioni di controllo. Sull'istanza decide l'Aero Club d'Italia.

Art. 41 - COMUNICAZIONE INCONVENIENTI

1. Entro 48 ore da quando ne ha notizia il Direttore della Scuola comunica all'Ae.C.I. tutti i fatti rilevanti ai fini della Sicurezza Volo della propria Scuola indicandone circostanze di tempo e di luogo, modalità e soggetti coinvolti. Le relative procedure sono indicate da AeCI in apposita circolare pubblicata sul sito Internet di AeCI .
2. Sono, tra l'altro, rilevanti ai fini della Sicurezza Volo, gli inconvenienti e gli incidenti di volo.

Art. 42 - VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE

1. Qualsiasi variazione alle informazioni riportate negli allegati alla domanda di cui all'Art. 35 deve essere comunicata all'Ae.C.I. per la relativa autorizzazione.

Art. 43 - REQUISITI DELLE PISTE OPERATIVE

1. Le aree per le operazioni di volo di cui all'Art. 6 DPR 9/7/2010 n° 133 sono idonee allo svolgimento dell'attività preparatoria al VDS quando rispondono ai requisiti di seguito elencati:

2. REQUISITI GENERALI:

- a. dal bordo pista sono presenti, sia a destra che a sinistra, fasce laterali di larghezza di almeno 10 mt. prive di ostacoli al suolo;
- b. assenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt. entro 300 mt. dal perimetro della pista. E' ammessa la presenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt su una sola fascia laterale della pista purché ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal bordo pista;
- c. presenza di segnaletica al suolo (manica a vento e indicatori del perimetro della pista);
- d. disponibilità di ricovero degli apparecchi o di adeguata copertura ad esclusione delle Scuole di paramotore;
- e. cassetta di primo soccorso;
- f. adeguato numero di estintori idonei e certificati, che nel caso di scuole che operano su aviosuperfici devono rispecchiare i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, collocati in maniera visibile e di facile accesso posto a ridosso della linea di volo;
- g. disponibilità di un telefono in sede.

3. REQUISITI SPECIFICI

- a. Ala fissa terrestre e motoalianti:
 - 1) lunghezza minima della pista mt. 360;
 - 2) larghezza minima della pista m. 18;
 - 3) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.
- b. Elicottero terrestre:

- 1) **Area idonea** o elisuperficie di forma quadrata avente i lati di dimensione pari ad almeno una volta e mezza la distanza compresa tra la estremità anteriore e posteriore dell'elicottero con il rotore principale in movimento;
- 2) la segnaletica sarà costituita da una H di colore bianco di altezza pari a mt. 3, orientata secondo la direzione di provenienza dei venti dominanti, inscritta in un cerchio di colore giallo del diametro minimo di mt. 5 ed il bordo della piazzola sarà delimitato da una striscia continua di colore bianco della larghezza di mt. 0,30;
- 3) la direttrice di avvicinamento e decollo dovrà avere almeno un'entrata libera da ostacoli significativi, garantendo comunque l'esecuzione in sicurezza delle manovre di decollo in entrambe le direzioni;
- 4) le fasce laterali di sicurezza, oltre la piazzola, dovranno avere una larghezza pari ad almeno due diametri rotore dell'elicottero più grande normalmente in uso, prive di ostacoli al suolo.

c. Pendolare terrestre ed autogiro:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 270;
- 2) larghezza minima della pista m. 18;
- 3) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

d. Paramotore o paracarrello:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 100;
- 2) larghezza minima della pista m. 50;
- 3) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi;
- 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

e. Anfibi e idrovolanti:

- 1) specchio acqueo su mare o acque interne (laghi naturali, laghi artificiali, fiumi) di dimensioni idonee al flottaggio, decollo e ammaraggio, riferite all'apparecchio utilizzato;
- 2) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre;
- 3) limitatamente agli apparecchi idrovolanti apposito corridoio per il flottaggio dalla riva all'area di involo ed ammaraggio, ove richiesto dalla normativa in vigore (ordinanze delle Capitanerie di Porto e, per le acque interne, dalle autorità locali regionali provinciali e comunali) o dal proprietario o concessionario dello specchio acqueo;
- 4) manica a vento collocata su terra in prossimità dello specchio d'acqua o in acqua su apposito galleggiante, natante o eventuale imbarcazione di supporto;

- 5) limitatamente ai voli da solista su idrovolante ed anfibio l'Istruttore è posizionato su un natante o una imbarcazione ubicati in prossimità dello specchio d'acqua utilizzato per l'attività preparatoria.

Art. 44 - INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO

1. L'aula didattica di cui all'Art. 35 è dotata di:

- a. sala adibita allo svolgimento del programma teorico con almeno i seguenti ausili didattici;
 - 1) schema dei circuiti di traffico con indicazione dei punti di riferimento e dei relativi parametri;
 - 2) carta delle zone di lavoro;
 - 3) carta aeronautica ove siano riportati gli spazi aerei vietati, pericolosi, riservati, controllati, ecc.;
 - 4) lavagna;
 - 5) carte aeronautiche di varia tipologia e scala ;
 - 6) libri di testo per le materie di insegnamento;
 - 7) manuali delle istruzioni di impiego e manutenzioni per ogni singolo tipo di apparecchio impiegato nella Scuola;
 - 8) tabellone esplicativo della segnaletica e significato uso bandiere;
 - 9) regolamento della Scuola;
 - 10) bacheca per avvisi sicurezza volo.
- b. attrezzature di terra:
 - 1) materiali ed attrezzature per assicurare l'efficienza, la manutenzione ed i rifornimenti degli apparecchi;
 - 2) materiali per il parcheggio ed ancoraggio degli apparecchi;
 - 3) coppie di bandiere per segnalazione;
 - 4) binocolo e caschi protettivi ove necessario;
 - 5) per il paramotore ed il paracarrello, eventuale disponibilità del verricello in alternativa all'area idonea in discesa. Il verricello è utilizzato con le modalità previste dal Regolamento per il Volo da Diporto o Sportivo - Volo Libero.

Art. 45 - TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI

1. La Scuola deve disporre di apparecchi idonei all'attività didattica che intende svolgere.

Art. 46 - PERSONALE

1. Il personale della Scuola è composto da:
 - a. Il Presidente dell'Aeroclub Federato o dell'Ente aggregato, ove la scuola svolge l'attività didattica, che ne ha la legale rappresentanza;
 - b. Il Direttore;
 - c. Uno o più istruttori V.D.S./V.M.;
 - d. L'Addetto alla Sicurezza del Volo;
 - e. L'Addetto/i alla assistenza di primo soccorso e antincendio.
2. Il Direttore è in possesso dell'attestato di Istruttore di Volo da Diporto o Sportivo e, oltre ad avere la responsabilità del rispetto delle pertinenti norme e disposizioni emesse dalla competente autorità, svolge i seguenti compiti:
 - a. cura l'organizzazione e la disciplina generale della Scuola;
 - b. è responsabile del piano didattico della Scuola e ne controlla lo svolgimento anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dall'AeCI;
 - c. controlla, anche attraverso gli statini di cui all'Art. 4, l'andamento addestrativo e la frequenza degli allievi;
 - d. controlla l'attività e l'aggiornamento degli istruttori VDS curandone, in particolare, il rispetto dello standard didattico;
 - e. autorizza direttamente, o tramite suo delegato, l'inizio dell'attività giornaliera dopo aver verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza, avuto riguardo anche alle eventuali, indicazioni ricevute dall'Addetto alla Sicurezza Volo;
 - f. segnala all'AeCI, con la prevista procedura, eventuali incidenti ed inconvenienti di volo occorsi durante l'attività addestrativa.
 - g. La Scuola può avvalersi di soggetti esterni qualificati all'approfondimento delle materie di cui all'Art. 17 DPR 9/7/2010 N° 133.
3. La funzione di Presidente, di Direttore e di Istruttore VDS può essere svolta dalla medesima persona.
4. Se la Scuola dispone sia del Direttore che dell'Istruttore VDS, l'incarico di addetto alla Sicurezza del Volo può essere assunto da uno dei due.
5. L'Istruttore V.D.S. cura l'insegnamento delle materie teoriche e pratiche, nell'ambito del piano didattico della Scuola. L'attività didattica in volo con allievo a bordo è consentita per un massimo di sette ore giornaliere.

6. L'addetto alla Sicurezza del Volo, scelto dal Direttore, è in possesso di attestato V.D.S./V.M. o licenza aeronautica, e collabora affinché il grado di efficienza degli apparecchi ed il livello di sicurezza durante l'attività istruzionale sia il più alto possibile. Verifica, inoltre, che per i voli di addestramento siano garantite tutte le procedure relative alla sicurezza a terra (movimento apparecchi, automobili, allievi piloti, visitatori, mezzi di soccorso, ecc.). Segnala al Direttore gli opportuni interventi ai fini della Sicurezza del Volo. La funzione può essere svolta dal candidato che svolge il tirocinio di cui all'Art.17 co 3.
7. L'addetto all'assistenza di primo soccorso e antincendio è in grado di fornire la necessaria assistenza, utilizzando le attrezzature in dotazione alla Scuola.

Art. 47 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE

1. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, ratificato dal Consiglio Federale, l'autorizzazione ad operare di cui al precedente Art. 35 è revocata dall'Aero Club d'Italia nei seguenti casi:
 - a. per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi;
 - b. per dichiarazioni mendaci;
 - c. da altro motivo che, comunque, comprometta la sicurezza degli allievi e/o di terze persone;
 - d. per mancanza, anche di uno solo, dei requisiti previsti dall'Art. 35 o di carenze rispetto a quanto previsto dagli art.43,44,45,46.
2. Il responsabile del procedimento, una volta rilevata l'irregolarità, provvede ad avviare il procedimento nei confronti della scuola. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attività didattica.
3. La scuola interessata può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentita anche a mezzo di procuratore.
4. Il Direttore Generale, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura, oppure propone al Consiglio Federale l'adozione di eventuali sanzioni.
5. Il presente procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni.
6. Avverso l'eventuale sanzione è possibile ricorso nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.

CAPO QUINTO

Disposizioni Transitorie

Art. 48 - AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni rilasciate dall'Aero Club d'Italia in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.

[illegible]

CODICE DI COMPORTAMENTO Ae.C.I.

Principi fondamentali

Premessa:

Il presente Codice di comportamento Ae.C.I. specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità che tutti i praticanti del volo da diporto o sportivo sono tenuti ad osservare.

La violazione del codice costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalarle all'Aero Club d'Italia.

1. Osservanza delle norme:

Tutti i praticanti il V.D.S. sono tenuti all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle altre misure e decisioni adottate dall'Aero Club d'Italia.

Collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente, comunicando all'Aero Club d'Italia ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività V.D.S., e forniscono al medesimo tutte le informazioni richieste.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

2. Principio di lealtà:

I praticanti il V.D.S. devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività V.D.S.

3. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute:

E' fatto divieto a tutti i praticanti il V.D.S. di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I soggetti di cui sopra devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.

4. Principio di non discriminazione:

Tutti i praticanti il VDS devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

5. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione:

Tutti i praticanti il V.D.S. non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito del V.D.S.

6. Dovere di riservatezza:

I praticanti il V.D.S. sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

7. Principio di imparzialità:

Gli istruttori V.D.S. devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività di VDS.